



Il Presidente

PROT. 22828

Roma, 14 novembre 2019

Preg.mo
Dott. Francesco Mauro Iacoviello
Procuratore Generale Aggiunto
presso la Corte Suprema di Cassazione
Palazzo di Giustizia
Piazza Cavour
00193 Roma

Illustrissimo Signor Procuratore Generale,

a nome del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma, desidero portare alla Sua attenzione la particolarità di una situazione processuale che richiederebbe il Suo autorevole intervento.

La questione attiene alla materia dei compensi professionali per prestazioni forensi di Avvocati e la ricostruzione logico-sistematica della normativa prende le mosse da quando, nella medesima data del 21 aprile 1942, entrarono contestualmente in vigore:

1. il codice di procedura civile approvato con il Regio decreto 28 ottobre 1940, n. 1443;
2. la legge 13 giugno 1942, n. 794 ("Onorari di avvocato e di procuratore per prestazioni giudiziali in materia civile").

Certamente, la circostanza non era occasionale.

Il nuovo codice di rito recava la disciplina del processo monitorio di cui agli artt.633 c.p.c. e seguenti, disponendo che il decreto ingiuntivo potesse essere reso per "se il credito riguarda onorari per prestazioni giudiziali o stragiudiziali o rimborso di spese fatte da avvocati, procuratori, cancellieri, ufficiali giudiziari o da chiunque altro ha prestato la sua opera in occasione di un processo" (art.633 comma 1 n. 2 c.p.c.), aggiungendo che "se il credito riguarda onorari, diritti o rimborsi spettanti ai notai a norma della loro legge professionale, oppure ad altri esercenti una libera professione o arte, per la quale esiste una tariffa legalmente approvata" (art.633 comma 1 n. 3 c.p.c.).

Sin dall'origine, dunque, la norma codicistica distingueva precipuamente tra corrispettivi professionali forensi maturati dagli Avvocati a titolo di corrispettivi per prestazioni forensi e quelli dovuti a qualsiasi altro prestatore d'opera.

Inoltre, il successivo art. 636 comma 1 n. 3 c.p.c. aggiungeva: "Nei casi previsti nei numeri 2 e 3 dell'art. 633, la domanda deve essere accompagnata dalla parcella delle spese e prestazioni, munita della sottoscrizione del ricorrente e corredata dal parere della competente associazione professionale. Il parere non occorre se l'ammontare delle spese e delle prestazioni è determinato in base a tariffe obbligatorie".

A ciò si aggiunga che, per i soli Avvocati, l'art. 28 della contestuale legge 13 giugno 1942, n. 794, sotto la rubrica "Forma dell'istanza di liquidazione degli onorari e dei diritti" recitava: "Per la liquidazione delle spese, degli onorari e dei diritti nei confronti del proprio cliente l'avvocato [o il procuratore], dopo la decisione della causa o l'estinzione della procura, deve, se non intende seguire la procedura di cui all'art. 633 e seguenti del codice di procedura civile, proporre ricorso al capo dell'ufficio giudiziario adito per il processo".

Da allora, molto tempo è passato ma l'impianto normativo è sopravvissuto sostanzialmente immutato.



Ciò è confermato dal fatto che, novellando l'originario art. 28 della legge 794/42, l'art. 34, n. 16, lettera a) del D.lgs. 1/9/2011 n. 150 ha previsto che "per la liquidazione delle spese, degli onorari e dei diritti nei confronti del proprio cliente l'avvocato, dopo la decisione della causa o l'estinzione della procura, se non intende seguire il procedimento di cui agli art. 633 e ss. del codice di procedura civile, procede ai sensi dell'art. 14 del d.lgs. 1 settembre 2011 n. 150".

Si consideri che, in questo contesto normativo, ponendo fine alle numerose incertezze manifestatesi, con la sentenza 4485 resa in data 23 febbraio 2018, le stesse Sezioni Unite della Corte Suprema di Cassazione hanno riaffermato la esperibilità del procedimento di cui agli art. 633 e seguenti del codice di procedura civile per la liquidazione di compensi professionali per prestazioni forensi di Avvocati.

Nonostante ciò, presso il Tribunale di Roma si è formata una corrente giurisprudenziale del tutto particolare, in forza della quale vengono perentoriamente rigettati i ricorsi per decreto ingiuntivo presentati per la liquidazione di compensi di Avvocato in materia giudiziale civile, nonostante essi siano corredati da prova documentata dell'attività svolta e dal parere di congruità reso dal competente Consiglio dell'Ordine.

L'articolata motivazione rappresentata da tale orientamento giurisprudenziale muove dalla errata considerazione che la previsione di cui all'art. 636 c.p.c. sarebbe stata strettamente ancorata al sistema delle tariffe professionali e che tale impianto sarebbe stato integralmente abrogato dall'art. 9 comma 5 della legge n. 27 del 2012, rendendo così inconciliabile il rinvio di cui all'art. 636 cpc che, per la determinazione del compenso dell'Avvocato, rinvia alle tariffe ormai abrogate.

Tale interpretazione non è affatto condivisibile, dal momento che essa collide fortemente con l'impianto sistematico precedentemente rappresentato e corroborato dalla ulteriore constatazione consistente nel fatto che, successivamente all'abrogazione del sistema tariffario (sancito dall'art. 9 comma 5 della legge 24 marzo 2012, n. 27), sono sopravvenute tanto l'entrata in vigore della *lex specialis* costituita dalla Legge 31 dicembre 2012, n. 247 (il cui art. 13 recita testualmente: "[omissis] 6. I parametri indicati nel decreto emanato dal Ministro della giustizia, su proposta del CNF, ogni due anni, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, si applicano quando all'atto dell'incarico o successivamente il compenso non sia stato determinato in forma scritta, in ogni caso di mancata determinazione consensuale, in caso di liquidazione giudiziale dei compensi e nei casi in cui la prestazione professionale è resa nell'interesse di terzi o per prestazioni officiose previste dalla legge [omissis]"), quanto l'emanazione dei Decreti Ministeriali (nn. 140 del 20 luglio 2012, 55 del 10 marzo 2014 e 37 dell'8 marzo 2018) previsti dalla Legge stessa.

La fallacia dell'orientamento risolutamente espresso dal Tribunale di Roma è manifestata anche dagli autorevolissimi pareri *pro veritate* resi dai Prof.ri Avv.ti Romano Vaccarella e Antonio Briguglio sull'argomento.

Peraltro, si osserva che, nella quasi totalità degli altri Tribunali, si dà luogo alla emissione di decreti ingiuntivi presentati per la liquidazione di compensi di Avvocato, semplicemente se corredati da prova documentata dell'attività svolta e dal parere di congruità reso dal competente Consiglio dell'Ordine.

Tuttavia, al Tribunale di Roma la questione non trova soluzione in quanto la particolarità del rito monitorio ex art.633 c.p.c. non consente che il provvedimento di rigetto possa essere né appellato, né impugnato per cassazione.

Tutto ciò impedisce che possa pervenirsi, per le vie ordinarie, alla determinazione della corretta interpretazione della legge applicabile.

Nella fattispecie, però, si verte in quella specifica fattispecie descritta dall'art. 363 c.p.c., che contempla l'ipotesi di pervenire all'enunciazione -da parte della Corte Suprema e "nell'interesse della legge"- del principio di diritto al quale il giudice di merito avrebbe dovuto attenersi.

A tale scopo, illustrissimo Signor Procuratore Generale, a nome del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma, Le chiedo di intervenire in tal senso, affinché la Corte Suprema di Cassazione possa esercitare la



sua funzione nomofilattica ed unificatrice, finalizzata ad assicurare l'uniformità nell'esercizio della giurisdizione e la certezza nell'interpretazione della legge.

Avv. Antonino Galletti

Allegati:

- delibere Ordine Avvocati di Roma
- delibere altri Ordini forensi
- nota Consiglio Nazionale Forense del 13 giugno 2018
- pareri dell'Avv. Prof. Romano Vaccarella e Prof. Avv. Antonio Briguglio
- provvedimenti di rigetto dei decreti ingiuntivi

Il Presidente

PROT. n. 22828

Roma, 14 novembre 2019

Preg.mo
Dott. Francesco Tirelli
Segretario Generale
della Corte Suprema di Cassazione
Palazzo di Giustizia
Piazza Cavour
00193 Roma

Illustrissimo Signor Segretario Generale,

a nome del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma, desidero portare alla Sua attenzione la particolarità di una situazione processuale che richiederebbe il Suo autorevole intervento.

La questione attiene alla materia dei compensi professionali per prestazioni forensi di Avvocati e la ricostruzione logico-sistematica della normativa prende le mosse da quando, nella medesima data del 21 aprile 1942, entrarono contestualmente in vigore:

1. il codice di procedura civile approvato con il Regio decreto 28 ottobre 1940, n. 1443;
2. la legge 13 giugno 1942, n. 794 ("Onorari di avvocato e di procuratore per prestazioni giudiziali in materia civile").

Certamente, la circostanza non era occasionale.

Il nuovo codice di rito recava la disciplina del processo monitorio di cui agli artt.633 c.p.c. e seguenti, disponendo che il decreto ingiuntivo potesse essere reso per "se il credito riguarda onorari per prestazioni giudiziali o stragiudiziali o rimborso di spese fatte da avvocati, procuratori, cancellieri, ufficiali giudiziari o da chiunque altro ha prestato la sua opera in occasione di un processo" (art.633 comma 1 n. 2 c.p.c.), aggiungendo che "se il credito riguarda onorari, diritti o rimborsi spettanti ai notai a norma della loro legge professionale, oppure ad altri esercenti una libera professione o arte, per la quale esiste una tariffa legalmente approvata" (art.633 comma 1 n. 3 c.p.c.).

Sin dall'origine, dunque, la norma codicistica distingueva precipuamente tra corrispettivi professionali forensi maturati dagli Avvocati a titolo di corrispettivi per prestazioni forensi e quelli dovuti a qualsiasi altro prestatore d'opera.

Inoltre, il successivo art. 636 comma 1 n. 3 c.p.c. aggiungeva: "Nei casi previsti nei numeri 2 e 3 dell'art. 633, la domanda deve essere accompagnata dalla parcella delle spese e prestazioni, munita della sottoscrizione del ricorrente e corredata dal parere della competente associazione professionale. Il parere non occorre se l'ammontare delle spese e delle prestazioni è determinato in base a tariffe obbligatorie".

A ciò si aggiunga che, per i soli Avvocati, l'art. 28 della contestuale legge 13 giugno 1942, n. 794, sotto la rubrica "*Forma dell'istanza di liquidazione degli onorari e dei diritti*" recitava: "*Per la liquidazione delle spese, degli onorari e dei diritti nei confronti del proprio cliente l'avvocato [o il procuratore], dopo la decisione della causa o l'estinzione della procura, deve, se non intende seguire la procedura di cui all'art. 633 e seguenti del codice di procedura civile, proporre ricorso al capo dell'ufficio giudiziario adito per il processo*".

Da allora, molto tempo è passato ma l'impianto normativo è sopravvissuto sostanzialmente immutato.



Ciò è confermato dal fatto che, novellando l'originario art. 28 della legge 794/42, l'art. 34, n. 16, lettera a) del D.lgs. 1/9/2011 n. 150 ha previsto che "per la liquidazione delle spese, degli onorari e dei diritti nei confronti del proprio cliente l'avvocato, dopo la decisione della causa o l'estinzione della procura, se non intende seguire il procedimento di cui agli art. 633 e ss. del codice di procedura civile, procede ai sensi dell'art. 14 del d.lgs. 1 settembre 2011 n. 150".

Si consideri che, in questo contesto normativo, ponendo fine alle numerose incertezze manifestatesi, con la sentenza 4485 resa in data 23 febbraio 2018, le stesse Sezioni Unite della Corte Suprema di Cassazione hanno riaffermato la esperibilità del procedimento di cui agli art. 633 e seguenti del codice di procedura civile per la liquidazione di compensi professionali per prestazioni forensi di Avvocati.

Nonostante ciò, presso il Tribunale di Roma si è formata una corrente giurisprudenziale del tutto particolare, in forza della quale vengono perentoriamente rigettati i ricorsi per decreto ingiuntivo presentati per la liquidazione di compensi di Avvocato in materia giudiziale civile, nonostante essi siano corredati da prova documentata dell'attività svolta e dal parere di congruità reso dal competente Consiglio dell'Ordine.

L'articolata motivazione rappresentata da tale orientamento giurisprudenziale muove dalla errata considerazione che la previsione di cui all'art. 636 c.p.c. sarebbe stata strettamente ancorata al sistema delle tariffe professionali e che tale impianto sarebbe stato integralmente abrogato dall'art. 9 comma 5 della legge n. 27 del 2012, rendendo così inconciliabile il rinvio di cui all'art. 636 cpc che, per la determinazione del compenso dell'Avvocato, rinvia alle tariffe ormai abrogate.

Tale interpretazione non è affatto condivisibile, dal momento che essa collide fortemente con l'impianto sistematico precedentemente rappresentato e corroborato dalla ulteriore constatazione consistente nel fatto che, successivamente all'abrogazione del sistema tariffario (sancito dall'art. 9 comma 5 della legge 24 marzo 2012, n. 27), sono sopravvenute tanto l'entrata in vigore della *lex specialis* costituita dalla Legge 31 dicembre 2012, n. 247 (il cui art. 13 recita testualmente: "[omissis] 6. I parametri indicati nel decreto emanato dal Ministro della giustizia, su proposta del CNF, ogni due anni, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, si applicano quando all'atto dell'incarico o successivamente il compenso non sia stato determinato in forma scritta, in ogni caso di mancata determinazione consensuale, in caso di liquidazione giudiziale dei compensi e nei casi in cui la prestazione professionale è resa nell'interesse di terzi o per prestazioni officiose previste dalla legge [omissis]"), quanto l'emanazione dei Decreti Ministeriali (nn. 140 del 20 luglio 2012, 55 del 10 marzo 2014 e 37 dell'8 marzo 2018) previsti dalla Legge stessa.

La fallacia dell'orientamento risolutamente espresso dal Tribunale di Roma è manifestata anche dagli autorevolissimi pareri *pro veritate* resi dai Prof.ri Avv.ti Romano Vaccarella e Antonio Briguglio sull'argomento.

Peraltro, si osserva che, nella quasi totalità degli altri Tribunali, si dà luogo alla emissione di decreti ingiuntivi presentati per la liquidazione di compensi di Avvocato, semplicemente se corredati da prova documentata dell'attività svolta e dal parere di congruità reso dal competente Consiglio dell'Ordine.

Tuttavia, al Tribunale di Roma la questione non trova soluzione in quanto la particolarità del rito monitorio ex art.633 c.p.c. non consente che il provvedimento di rigetto possa essere né appellato, né impugnato per cassazione.

Tutto ciò impedisce che possa pervenirsi, per le vie ordinarie, alla determinazione della corretta interpretazione della legge applicabile.

Nella fattispecie, però, si verte in quella specifica fattispecie descritta dall'art. 363 c.p.c., che contempla l'ipotesi di pervenire all'enunciazione -da parte della Corte Suprema e "nell'interesse della legge"- del principio di diritto al quale il giudice di merito avrebbe dovuto attenersi.

A tale scopo, illustrissimo Signor Procuratore Generale, a nome del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma, Le chiedo di intervenire in tal senso, affinché la Corte Suprema di Cassazione possa esercitare la



sua funzione nomofilattica ed unificatrice, finalizzata ad assicurare l'uniformità nell'esercizio della giurisdizione e la certezza nell'interpretazione della legge.

Avv. Antonino Galletti

Allegati:

- delibere Ordine Avvocati di Roma
- delibere altri Ordini forensi
- nota Consiglio Nazionale Forense del 13 giugno 2018
- pareri dell'Avv. Prof. Romano Vaccarella e Prof. Avv. Antonio Briguglio
- provvedimenti di rigetto dei decreti ingiuntivi

DELIBERE COA

ESTRATTO DAL VERBALE DELL'ADUNANZA DEL 28 LUGLIO 2016

(omissis)

- Il Presidente Vaglio comunica che in data odierna ha incontrato, unitamente al Consigliere Scialla, il Presidente f.f. del Tribunale Ordinario di Roma, Dott. Fabrizio Gentili, per sottoporgli le due questioni, così come deliberate dal Consiglio.

(omissis)

L'altra questione è attinente alle dichiarazioni di inammissibilità rispettivamente dei ricorsi per decreto ingiuntivo e di quelli ex art. 702 bis c.p.c. per la liquidazione dei compensi dell'avvocato. A tal riguardo la riunione è stata aggiornata ai primi giorni del mese di settembre, dopo che il Presidente Gentili avrà potuto approfondire i termini della stessa anche con il supporto di magistrati competenti in materia civile.

Il Consiglio prende atto.

ESTRATTO DAL VERBALE DELL'ADUNANZA DEL 19 GENNAIO 2017

(omissis)

- Il Presidente Vaglio riferisce che l'Avv. Prof. Antonio Briguglio ed l'Avv. Prof. Romano Vaccarella, estensori dei pareri richiesti dal Consiglio in relazione al rigetto dei ricorsi per decreto ingiuntivo fondati sui pareri di congruità delle parcelle di Avvocati e alle dichiarazioni di inammissibilità dei ricorsi ex art. 702 bis c.p.c. ai sensi dell'art. 14 del Decreto Legislativo 1° settembre 2011 n. 150, hanno chiesto l'autorizzazione a pubblicare sulla *Giustizia civile* (magari accompagnati dalle pronunce giudiziarie che li hanno originati) i due predetti pareri pro veritate che il Consiglio ha richiesto a lui ed al sottoscritto sulle spinose questioni concernenti il rito applicabile per il recupero dei crediti professionali. Tale Rivista (assai diffusa) ha già espresso la propria disponibilità, avendo già avuto occasione in passato di pubblicare altri pareri pro veritate di interesse generale.

Il Consiglio esprime parere favorevole e dichiara la presente delibera immediatamente esecutiva.



ESTRATTO DAL VERBALE DELL'ADUNANZA DEL 1° MARZO 2018
(omissis)

- Il Presidente Vaglio comunica che le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con pronuncia n. 4485 del 23 febbraio 2018, ha finalmente superato il contrasto di giurisprudenza sull'azione da proporre per il recupero dei compensi degli Avvocati, affermando che le azioni da proporre sono l'ingiunzione di pagamento e il ricorso ai sensi dell'art. 14 del d.lgs. n. 150 del 2011, anche quando il cliente sollevi contestazioni riguardo all'an.

La Suprema Corte ha ancora una volta confermato la posizione del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma su questo tema, affrontato più volte con le delibere del 13 ottobre 2016, del 10 novembre 2016, del 1° dicembre 2016 e dell'8 giugno 2017, e oggetto di svariate istanze al Presidente del Tribunale di Roma, mai accolte.

Il Consiglio, preso atto della pronuncia delle Sezioni Unite della Cassazione, delega il Presidente Vaglio, il Consigliere Segretario Di Tosto ed il Consigliere Tesoriere Galletti a richiedere un ulteriore appuntamento con il Presidente del Tribunale Ordinario di Roma, Dott. Francesco Monastero, affinché la questione sia risolta nel minor tempo possibile, dichiarando la presente delibera immediatamente esecutiva.

E' estratto conforme all'originale.
Roma, 2 marzo 2018

Il Consigliere Segretario
(Avv. Pietro Di Tosto)



ESTRATTO DAL VERBALE DELL'ADUNANZA DEL 25 OTTOBRE 2018
(omissis)

- Il Presidente Vaglio ed il Consigliere Segretario Di Tosto comunicano di avere incontrato il Presidente del Tribunale Francesco Monastero per l'annosa questione del rigetto da parte dei giudici della VII sezione del Tribunale di Roma dei ricorsi per decreto ingiuntivo per i compensi degli Avvocati corredati del parere di congruità del Consiglio dell'Ordine. Il Presidente Monastero ha informato il Presidente ed il Consigliere Segretario di avere interpellato i vari giudici della sezione, i quali gli hanno già sottoposto una relazione, e che ci sarà la prossima settimana una riunione generale di tutti i magistrati della stessa sezione per trattare questo delicato tema.

Peraltro, il Presidente Monastero ha chiesto anche di portarlo a conoscenza delle prassi tenute dagli altri principali Tribunali d'Italia.

Immediatamente il Presidente Vaglio ed il Consigliere Segretario Di Tosto hanno consultato i Presidenti di Lecce, Palermo, Bari, Milano, Napoli, Catania e Venezia, i quali hanno tutti risposto che nei loro fori i decreti ingiuntivi vengono regolarmente emessi sulla base dei pareri di congruità dell'Ordine. L'Ordine di Milano ha addirittura allegato due proprie delibere a seguito di rigetto del ricorso per ingiunzione di pagamento da parte del Tribunale di Roma per un Collega milanese.

Il Presidente Vaglio ed il Consigliere Segretario Di Tosto hanno già provveduto a comunicare al Presidente Monastero le informazioni ricevute dagli altri Presidenti nonché le delibere del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Milano.

**Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma
premesso**

- che il 12 ottobre 2018 è pervenuta l'ennesima segnalazione, questa volta in relazione al provvedimento di rigetto emanato dalla dott.ssa Francavilla del Tribunale ordinario di Roma, datato 3 ottobre 2018, del ricorso per decreto ingiuntivo per ottenere il pagamento degli onorari, proposto previa acquisizione di parere di congruità da parte del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma;

- che il provvedimento di rigetto è stato motivato affermando l'illiquidità del credito professionale in ragione della mancata previa pattuizione del compenso, peraltro in fattispecie relativa ad un periodo anteriore all'introduzione del cosiddetto preventivo obbligatorio di cui alla L. n. 124 del 4 agosto 2017;

- che il decreto di rigetto *de quo* muove dall'errato presupposto che la normativa di legge (art. 636 c.p.c.) non sarebbe



applicabile in quanto «strettamente ancorata al sistema delle tariffe professionali che risulta integralmente abrogato dall'art. 9 della legge 27 del 2012»;

- che il principio da ultimo citato, secondo il Giudice, risulterebbe confermato dall'introduzione dell'art. 13 della nuova legge professionale, nella parte in cui conferma la libera pattuizione del compenso all'atto del conferimento dell'incarico e, in ipotesi, anche successivamente al suo espletamento;

- che, dunque, sempre secondo il Giudice, il credito del professionista non pattuito per iscritto non potrebbe ritenersi liquido per effetto del parere rilasciato dall'ordine professionale in forza del comma 9 dell'art. 13 della legge professionale, poiché tale parere non coincide né sostituisce quello che l'art. 636 c.p.c. poneva a presupposto della concessione del decreto ingiuntivo all'avvocato operante nel previgente sistema tariffario;

considerato

- che l'abrogazione delle tariffe ha prodotto effetti esclusivamente sui criteri di determinazione dei compensi ma non ha privato l'Ordine della funzione, legislativamente attribuitagli, di esprimere pareri sulla loro liquidazione, oggi sulla base dei parametri che hanno sostituito le tariffe;

- che, infatti, la funzione dei Consigli dell'Ordine di rendere pareri formali e vincolanti è stata riconosciuta e confermata dalla legge professionale all'art.29 comma 1, lettera l) e all'art. 13, commi 6 e 9;

- che proprio il comma 9 dell'art. 13 della legge n.247/12 prevede espressamente il ruolo del COA nell'ambito del conflitto tra avvocato e cliente in relazione alla determinazione del compenso per l'opera dal primo prestata delineando, nel primo periodo, la possibilità di entrambi di rivolgersi al COA per l'esperimento del tentativo di conciliazione: "in mancanza di accordo tra avvocato e cliente ciascuno può rivolgersi al COA affinché esperisca un tentativo di conciliazione"; e, nel secondo periodo, la diversa soluzione dell'opinamento di congruità: "in mancanza di accordo il COA, su richiesta dell'iscritto, può rilasciare un parere sulla congruità della pretesa dell'avvocato in relazione all'opera prestata".

- che, evidentemente, entrambe le ipotesi sono previste in relazione alla "mancanza di accordo" tra avvocato e cliente in ordine alla determinazione del compenso professionale;

- che l'espressione "in mancanza di accordo" si riferisce al comma 2 dell'art. 13 della legge n.247/12, che prevede che, ove manchi la pattuizione del compenso per iscritto e vi sia contestazione, l'avvocato può chiedere al COA un opinamento di congruità della pretesa economica avanzata;



- che, secondo la giustizia amministrativa, il potere di opinamento attribuito agli Ordini realizza un'attività di carattere pubblicistico, attraverso l'adozione di un atto autonomamente impugnabile innanzi al TAR (TAR Veneto, n. 183/2017);
- che né l'articolo 633, comma 1, n. 2), né l'articolo 636, comma 1, c.p.c. - applicabili per l'ammissibilità della domanda e per l'emissione del decreto ingiuntivo - fanno alcun riferimento alle tariffe, la cui abrogazione è pertanto indifferente a tale fine;
- che, anche in via di interpretazione sistematica, non può essere contestata la validità e l'efficacia del parere reso dai Consigli dell'Ordine nel rapporto tra avvocato e cliente a norma di legge (art. 13, c. 9 l.p.);
- che il rigetto *de quo* ignora il principio di diritto enunciato dalle Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione, con la sentenza 23 febbraio 2018, n. 4485 (relatore Frasca), che ha confermato la possibilità, anche dopo l'introduzione dell'art. 14 del d.lgs. n.150 del 2011, di introdurre la controversia di cui all'art.28 della legge n. 794 del 1942 con il ricorso ai sensi dell'art. 702-bis c.p.c. o con il ricorso per decreto ingiuntivo;
- che nella recente sentenza delle Sezioni Unite il ricorso per decreto ingiuntivo, richiamando l'art. 28 del d.lgs. n. 150/2011, è ancora individuato come "prima scelta" dal momento che la via del rito di cognizione sommaria è praticabile dall'avvocato "*... se non intende seguire il procedimento di cui agli artt. 633 e ss. del codice di procedura civile*";
- che i Presidenti dei Consigli dell'Ordine di Lecce, Palermo, Bari, Milano e Catania, consultati dal Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma, hanno tutti confermato che, nei loro Fori, i richiesti decreti ingiuntivi per onorari degli Avvocati vengono emessi sulla base dei pareri di congruità forniti dall'Ordine;
- che il Presidente Vaglio ha già provveduto a informare il Presidente del Tribunale di Roma, dott. Francesco Monastero, dell'impossibilità di condividere le contrarie affermazioni del Tribunale di Roma, contrastanti con la recente decisione delle Sezioni Unite, della quale i Magistrati delle competenti sezioni del Tribunale debbono tenere conto;
tutto ciò premesso e considerato
il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma delibera:
- di affermare in tutte le sedi il potere-dovere degli Ordini forensi di rilasciare pareri di congruità;
- di chiedere al Presidente del Tribunale di Roma - fermo il principio dell'autonomia e dell'indipendenza di ogni magistrato invocabile in tutte le ipotesi in cui è possibile interpretare le



disposizioni di legge - di assicurare l'uniforme indirizzo interpretativo delle disposizioni di legge in relazione alla perdurante vigenza ed applicabilità, per l'emanazione dei decreti ingiuntivi su onorari professionali, del disposto degli articoli 633, comma 1, n. 2 e 636, comma 1, c.p.c., come da ultimo affermato anche da Corte di Cassazione, Sezioni Unite, n.4485 del 23 febbraio 2018;

- di trasmettere la presente delibera al Consiglio Nazionale Forense, all'Organismo Congressuale Forense, al Consiglio Superiore della Magistratura, al Presidente delle Corti d'Appello e del Tribunale di Roma, ai Presidenti di tutti gli Ordini e al Ministro della Giustizia.

Dichiara la presente delibera immediatamente esecutiva.

E' estratto conforme all'originale.

Roma, 30 ottobre 2018

Il Consigliere Segretario
(Avv. Pietro Di Tosto)

ESTRATTO DAL VERBALE DELL'ADUNANZA DEL 4 LUGLIO 2019
(omissis)

- Il Consigliere Bolognesi riferisce:
- che continuano a pervenire a codesto Consiglio segnalazioni di provvedimenti di rigetto emanati dal Tribunale ordinario di Roma di ricorsi per decreto ingiuntivo per ottenere il pagamento degli onorari, proposti da Colleghi previa acquisizione di parere di congruità da parte del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma;
 - che tali provvedimenti di rigetto, tutti tra loro identici, continuano a essere motivati affermando l'illiquidità del credito professionale in ragione della mancata previa pattuizione del compenso, peraltro in fattispecie relativa ad un periodo anteriore all'introduzione del cosiddetto preventivo obbligatorio di cui alla l. n. 124 del 4 agosto 2017;
 - che i decreti di rigetto *de quibus* muovono dall'errato presupposto che la normativa di legge (art. 636 c.p.c.) non sarebbe applicabile in quanto *«strettamente ancorata al sistema delle tariffe professionali che risulta integralmente abrogato dall'art. 9 della legge 27 del 2012»*;
 - che il principio da ultimo citato, secondo il Tribunale di Roma, risulterebbe confermato dall'introduzione dell'art. 13 della nuova legge professionale, nella parte in cui conferma la libera pattuizione del compenso all'atto del conferimento dell'incarico e, in ipotesi, anche successivamente al suo espletamento;
 - che, dunque, secondo il Tribunale di Roma, il credito del professionista non pattuito per iscritto non potrebbe ritenersi liquido per effetto del parere rilasciato dall'ordine professionale in forza del comma 9 dell'art. 13 della legge professionale, poiché tale parere non coincide né sostituisce quello che l'art. 636 c.p.c. poneva a presupposto della concessione del decreto ingiuntivo all'avvocato operante nel previgente sistema tariffario;
- Il Consigliere Bolognesi rileva:
- che l'abrogazione delle tariffe ha prodotto effetti esclusivamente sui criteri di determinazione dei compensi ma non ha privato l'Ordine della funzione, legislativamente attribuitagli, di esprimere pareri sulla loro liquidazione, oggi sulla base dei parametri che hanno sostituito le tariffe;
 - che, infatti, la funzione dei Consigli dell'Ordine di rendere pareri formali e vincolanti è stata riconosciuta e confermata dalla legge professionale all'art.29 comma 1, lettera 1) e all'art. 13, commi 6 e 9;
 - che proprio il comma 9 dell'art. 13 della legge n.247/12 prevede espressamente il ruolo del COA nell'ambito del conflitto tra avvocato e cliente in relazione alla determinazione del compenso



per l'opera dal primo prestata delineando, nel primo periodo, la possibilità di entrambi di rivolgersi al COA per l'esperimento del tentativo di conciliazione: *"in mancanza di accordo tra avvocato e cliente ciascuno può rivolgersi al COA affinché esperisca un tentativo di conciliazione"*; e, nel secondo periodo, la diversa soluzione dell'opinamento di congruità: *"in mancanza di accordo il COA, su richiesta dell'iscritto, può rilasciare un parere sulla congruità della pretesa dell'avvocato in relazione all'opera prestata"*.

- che, evidentemente, entrambe le ipotesi sono previste in relazione alla *"mancanza di accordo"* tra avvocato e cliente in ordine alla determinazione del compenso professionale;
- che l'espressione *"in mancanza di accordo"* si riferisce al comma 2 dell'art. 13 della legge n.247/12, che prevede che, ove manchi la pattuizione del compenso per iscritto e vi sia contestazione, l'avvocato può chiedere al COA un opinamento di congruità della pretesa economica avanzata;
- che, secondo la giustizia amministrativa, il potere di opinamento attribuito agli Ordini realizza un'attività di carattere pubblicistico, attraverso l'adozione di un atto autonomamente impugnabile innanzi al TAR (TAR Veneto, n. 183/2017);
- che né l'articolo 633, comma 1, n. 2), né l'articolo 636, comma 1, c.p.c. - applicabili per l'ammissibilità della domanda e per l'emissione del decreto ingiuntivo - fanno alcun riferimento alle tariffe, la cui abrogazione è pertanto indifferente a tale fine;
- che, anche in via di interpretazione sistematica, non può essere contestata la validità e l'efficacia del parere reso dai Consigli dell'Ordine nel rapporto tra avvocato e cliente a norma di legge (art. 13, c. 9 l.p.);
- che i provvedimenti *de quibus* continuano a violare il principio di diritto enunciato dalle Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione, con la sentenza 23 febbraio 2018, n. 4485 (relatore Frasca), che ha confermato la possibilità, anche dopo l'introduzione dell'art.14 del d.lgs. n.150 del 2011, di introdurre la controversia di cui all'art.28 della legge n. 794 del 1942 con il ricorso ai sensi dell'art. 702-bis c.p.c. o con il ricorso per decreto ingiuntivo;
- che nella recente sentenza delle Sezioni Unite il ricorso per decreto ingiuntivo, richiamando l'art.28 del d.lgs. n.150/2011, è ancora individuato come *"prima scelta"* che la via del rito di cognizione sommaria è praticabile dall'avvocato *"... se non intende seguire il procedimento di cui agli artt. 633 e ss. del codice di procedura civile"*;
- che i Presidenti dei Consigli dell'Ordine di Lecce, Palermo, Bari, Milano, Napoli, Catania e Venezia, consultati dal



Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma, hanno tutti confermato che, nei loro Fori, i richiesti decreti ingiuntivi per onorari degli Avvocati vengono emessi sulla base dei pareri di congruità forniti dall'Ordine;

- che questo Consiglio ha già adottato in tema una delibera seguito della quale il Tribunale di Roma non ha trovato ancora soluzione al problema.

Il Consiglio alla luce di quanto sopra delibera:

- di riaffermare in tutte le sedi il potere-dovere degli Ordini forensi di rilasciare pareri di congruità;
- di chiedere al Presidente del Tribunale di Roma - fermo il principio dell'autonomia e dell'indipendenza di ogni magistrato invocabile in tutte le ipotesi in cui è possibile interpretare le disposizioni di legge - di assicurare l'uniforme indirizzo interpretativo delle disposizioni di legge in relazione alla perdurante vigenza ed applicabilità, per l'emanazione dei decreti ingiuntivi su onorari professionali, del disposto degli articoli 633, comma 1, n. 2 e 636, comma 1, c.p.c., come da ultimo affermato anche da Corte di Cassazione, Sezioni Unite, n.4485 del 23 febbraio 2018;
- di chiedere, anche attraverso l'Ocf e il Cnf, che siano rispettati gli artt. 9, comma 5 del D.L. n. 1/2012 (conv. con. l. n. 27/2012), 13, comma 9 della legge n. 247/12 e 636 c.p.c., al fine di ribadire chiaramente che il potere di opinamento attribuito dalla legge agli Ordini professionali consente ancora oggi, pur a seguito dell'abrogazione delle tariffe professionali, di utilizzare i pareri da questi resi secondo le norme di cui all'art. 636 del codice di procedura civile;
- di trasmettere la presente delibera al Cnf, all'Ocf, al Csm, ai Presidenti della Corte d'appello e del Tribunale di Roma.

E' estratto conforme all'originale.

Roma, 12 luglio 2019

Il Consigliere Segretario
(Avv. Mario Scialla)



ESTRATTO DAL VERBALE DELL'ADUNANZA DEL 25 LUGLIO 2019
(omissis)

- Il Consigliere Caiafa, a seguito della comunicazione effettuata dal Consigliere Bolognesi il 4 luglio 2019, in relazione all'indispensabile intervento del Consiglio affinché sia consentita l'emissione, mediante applicazione delle previste norme processuali, dei decreti ingiuntivi richiesti dai Colleghi, a seguito dei pareri di congruità espressi dal Consiglio stesso, ritengono, in conseguenza della pronuncia della Suprema Corte, a Sezioni Unite, del 23 febbraio 2018, n. 4485, che ha, come noto, previsto, per la richiesta del compenso per l'attività professionale di Avvocato, l'attivazione esclusiva della procedura camerale, di cui all'art. 28 della legge 794/42, come novellata dall'art. 14 del d.lgs. n. 150 del 2011, essere necessario un fermo intervento, in ragione dell'assenza di organicità e della confusione nell'applicazione, a seguito del susseguirsi degli arresti giurisprudenziali, in riferimento alla individuazione del rito applicabile nelle controversie sulla liquidazione dei compensi agli Avvocati.

Il tema è stato oggetto della mozione presentata al XXIV° Congresso Nazionale Forense di Catania, del 4-6 ottobre 2018, con la quale è stata rappresentata l'urgente esigenza di uniformare i criteri di competenza per valore e per territorio nel procedimento avente ad oggetto il pagamento delle spettanze professionali, onde evitare incertezze, attesi i diversi opinamenti giurisprudenziali.

Va difatti ribadita la possibilità del ricorso al procedimento monitorio, previo parere di congruità del Consiglio dell'Ordine di competenza, anche per l'attività svolta dinanzi a giurisdizioni diverse da quella ordinaria, sempre in ragione dei contrasti giurisprudenziali al riguardo, attesa la disciplina prevista per la procedura camerale che presuppone, quindi, una pronuncia collegiale e che, pertanto, seppur per ragioni diverse, non può trovare applicazione quante volte la richiesta abbia ad oggetto un importo, rientrante nella competenza del Giudice di Pace e, per differente ragione, ove il compenso stesso, maturato dall'Avvocato, sia relativo all'assistenza prestata dinanzi alla Suprema Corte di Cassazione, dovendosi escludere che il Collegio possa essere costituito ed individuato per assumere una statuizione nel merito. Rappresenta il Consigliere Caiafa, peraltro, che la Sezione XI[^], tabellarmente competente per le controversie aventi ad oggetto i compensi per l'attività professionale, ove l'opposizione al decreto ingiuntivo venga proposta con atto di citazione, nonostante la previsione della obbligatorietà della sua introduzione nella forma prevista dall'art. 702 *bis* cod. proc. civ., in difformità con i principi affermati dalla Suprema Corte, non dispone il mutamento del rito, con la conseguenza quindi che la controversia viene trattata dal Tribunale in composizione monocratica.



Lo stato dell'arte, in conseguenza degli arresti giurisprudenziali che hanno reso difficile l'individuazione e la scelta del procedimento, appare essere evidente dal momento che alcuni Giudici ritengono che, in base alle indicazioni di Cass., Sez.Un., 4485/2018, per la liquidazione dei compensi agli avvocati, occorra sempre rivolgersi al Tribunale in formazione collegiale; altri, invece, ritengono che sopravviva la competenza per valore del Giudice di pace.

Alcuni giudici si sono adeguati alle indicazioni di Cass., Sez. Un., 4485/2018, e ritengono che il rito applicabile sia il procedimento sommario modificato dall'art. 14 d.lgs. 150/2011; altri disattendono le indicazioni delle Sezioni Unite e ritengono ancora applicabile il rito ordinario.

I diversi orientamenti incidono anche sull'ammissibilità delle opposizioni a decreto ingiuntivo: nell'un caso occorre che l'opposizione sia depositata in termini, nell'altro che sia notificata. Incidono anche sui rimedi esperibili contro le decisioni rese all'esito dell'opposizione: nell'un caso, l'appello è inammissibile, nell'altro lo è.

Alcuni Giudici, inoltre, negano l'accesso al procedimento per ingiunzione in base alla ritenuta inefficacia del parere di congruità del COA; altri ritengono ancora possibile questo percorso.

A ciò aggiungasi che in una recente ordinanza alcune delle questioni - certamente non quella relativa all'obbligo del Giudice di emettere decreti ingiuntivi sulla base del parere di congruità - è stata rimessa al Primo Presidente, con ordinanza n. 16212/2019 con la quale sono state poste le seguenti questioni:

a) se, nell'attuale quadro normativo, esclusa la possibilità di proporre la domanda in via ordinaria o ai sensi dell'art. 702 bis cod. proc. civ. e ss., resti tuttora impregiudicata la possibilità di chiedere i compensi per attività svolte in più gradi in un unico processo dinanzi al Giudice che abbia conosciuto per ultimo della controversia (nello specifico, la Corte di appello di Napoli), dando continuità all'orientamento maggioritario formatosi nel vigore della L. n. 794 del 1942, art. 28, anche tenendo conto dell'affermata natura non inderogabile della competenza del giudice adito per il processo;

b) se, invece, i criteri di competenza per dette controversie vadano ricercati esclusivamente sulla base del coordinamento tra il d.lgs. n. 150 del 2011, art. 14, comma 2 e l'art. 637 cod. proc. civ., lasciando al ricorrente la sola alternativa di proporre più domande autonome (per i compensi relativi a ciascun grado di causa) dinanzi ai singoli Giudici aditi per il processo o di cumularle dinanzi al tribunale competente ex art. 637 cod. proc. civ. (con salvezza del cd. foro del consumatore), restando in ogni caso esclusa la competenza del giudice che abbia conosciuto per ultimo del processo.



Sul tema il Prof. Giorgio Costantino, del Dipartimento di Giurisprudenza Università Roma Tre, ha manifestato l'aspirazione del Consiglio di organizzare un *Dialogo* sul tema prima dell'intervento delle Sezioni Unite con la formazione decentrata della Suprema Corte.

La rappresentata situazione, oltre al lodevole suggerimento, impone immediato necessario intervento del Consiglio affinché sia riconosciuta espressamente agli Avvocati la possibilità del ricorso al procedimento monitorio, per il pagamento dei compensi, attesa la inidoneità del procedimento individuato dall'art. 28 della legge n. 794/42, quante volte il compenso sia relativo all'attività rientrante, per valore, nella competenza del *Giudice di Pace*, ovvero maturato per l'assistenza prestata dinanzi ad altre giurisdizioni (*Giudice Amministrativo, Corte dei Conti, Commissione Tributaria*) o alla *Suprema Corte*.

E' indispensabile altresì sia sollecitato l'intervento del Presidente del Tribunale al fine del rispetto, da parte dei Giudici della XI^a Sezione, del previsto mutamento del rito, così come statuito dalla Suprema Corte di Cassazione, assicurando alla trattazione del procedimento la collegialità, discendente dalla applicazione della richiamata disciplina normativa.

Il Presidente, per conto del Consigliere Bolognesi, precisa che l'ordinanza n. 16212/2019 non interviene sulla questione già posta della mancata emissione dei decreti ingiuntivi, da parte del Tribunale di Roma, sulla scorta dell'errata interpretazione che ritiene implicitamente abrogato l'art. 636 c.p.c. a seguito dell'abrogazione delle tariffe professionali.

L'ordinanza *de qua* positivamente mette in luce una possibile questione di costituzionalità della norma di cui all'art. 14, comma 2, del d.lgs. 150/2011 (taglia-riti) che impone all'avvocato, moltiplicandone gli adempimenti e i relativi costi (ad esempio, contributo unificato, domiciliamenti in fori diversi) di rivolgersi, per il recupero del compenso, "all'ufficio giudiziario di merito adito per il processo nel quale l'avvocato ha prestato la propria opera".

La norma potrebbe evidenziare un contrasto con la Costituzione *sub specie* di irragionevolezza (art. 3), art. 111 e art. 24.

Non sembra infatti possibile, stante la lettera della norma, che pare infatti disciplinare un foro inderogabile o per materia, ricorre al principio di connessione e al cumulo di cui all'art. 104 c.p.c.

Altro argomento che depone per la questione di costituzionalità è la previsione esplicita del cumulo qualora si ricorra in via monitoria ex art. 637 c.p.c.

Utile, ovviamente, sarebbe porre tanto le questioni sollevate da questa ordinanza, tanto quella dell'illegittima disapplicazione dell'art. 636 c.p.c. e dell'efficacia del parere di congruità,



nella proposta riformatrice di cui al disegno di legge delega Bonafede.

Ben venga un dialogo con il prof. Costantino e con altri illustri Docenti della materia, che compongono la Commissione Processo Civile, perché siano valutate anche ulteriori possibili iniziative, fra le quali l'accennata questione di costituzionalità e una proposta di legge o una proposta emendativa al disegno di legge delega appena elaborato, per il riassetto della disciplina processuale per il recupero dei compensi professionali, reso sempre più difficile e complesso a causa delle decisioni del Tribunale civile di Roma, già riferite dal Consigliere Bolognesi.

Tutto ciò anche in ragione della centralità del ruolo degli Ordini professionali, riconosciuto costituzionalmente nell'ambito della sussidiarietà orizzontale di cui all'art. 118 Cost., e non sempre valorizzata quando siano in gioco la misura (equo compenso) e le regole processuali per il recupero dei crediti professionali.

Il Consiglio, preso atto, delega il Prof. Giorgio Costantino a interloquire per conto del Consiglio con la Scuola Superiore per la formazione decentrata della Magistratura, pregandolo di inviare successivamente una nota di aggiornamento al Consiglio. Delibera immediatamente esecutiva.

E' estratto conforme all'originale.
Roma, 29 luglio 2019

Il Consigliere Segretario
(Avv. Mario Scialla)



ESTRATTO DAL VERBALE DELL'ADUNANZA DEL 25 OTTOBRE 2018
(omissis)

- Il Presidente Vaglio ed il Consigliere Segretario Di Tosto comunicano di avere incontrato il Presidente del Tribunale Francesco Monastero per l'annosa questione del rigetto da parte dei giudici della VII sezione del Tribunale di Roma dei ricorsi per decreto ingiuntivo per i compensi degli Avvocati corredati del parere di congruità del Consiglio dell'Ordine. Il Presidente Monastero ha informato il Presidente ed il Consigliere Segretario di avere interpellato i vari giudici della sezione, i quali gli hanno già sottoposto una relazione, e che ci sarà la prossima settimana una riunione generale di tutti i magistrati della stessa sezione per trattare questo delicato tema.

Peraltro, il Presidente Monastero ha chiesto anche di portarlo a conoscenza delle prassi tenute dagli altri principali Tribunali d'Italia.

Immediatamente il Presidente Vaglio ed il Consigliere Segretario Di Tosto hanno consultato i Presidenti di Lecce, Palermo, Bari, Milano, Napoli, Catania e Venezia, i quali hanno tutti risposto che nei loro fori i decreti ingiuntivi vengono regolarmente emessi sulla base dei pareri di congruità dell'Ordine. L'Ordine di Milano ha addirittura allegato due proprie delibere a seguito di rigetto del ricorso per ingiunzione di pagamento da parte del Tribunale di Roma per un Collega milanese.

Il Presidente Vaglio ed il Consigliere Segretario Di Tosto hanno già provveduto a comunicare al Presidente Monastero le informazioni ricevute dagli altri Presidenti nonché le delibere del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Milano.

Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma
premessso

- che il 12 ottobre 2018 è pervenuta l'ennesima segnalazione, questa volta in relazione al provvedimento di rigetto emanato dalla dott.ssa Francavilla del Tribunale ordinario di Roma, datato 3 ottobre 2018, del ricorso per decreto ingiuntivo per ottenere il pagamento degli onorari, proposto previa acquisizione di parere di congruità da parte del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma;

- che il provvedimento di rigetto è stato motivato affermando l'illiquidità del credito professionale in ragione della mancata previa pattuizione del compenso, peraltro in fattispecie relativa ad un periodo anteriore all'introduzione del cosiddetto preventivo obbligatorio di cui alla L. n. 124 del 4 agosto 2017;

- che il decreto di rigetto *de quo* muove dall'errato presupposto che la normativa di legge (art. 636 c.p.c.) non sarebbe



applicabile in quanto «*strettamente ancorata al sistema delle tariffe professionali che risulta integralmente abrogato dall'art. 9 della legge 27 del 2012*»;

- che il principio da ultimo citato, secondo il Giudice, risulterebbe confermato dall'introduzione dell'art. 13 della nuova legge professionale, nella parte in cui conferma la libera pattuizione del compenso all'atto del conferimento dell'incarico e, in ipotesi, anche successivamente al suo espletamento;

- che, dunque, sempre secondo il Giudice, il credito del professionista non pattuito per iscritto non potrebbe ritenersi liquido per effetto del parere rilasciato dall'ordine professionale in forza del comma 9 dell'art. 13 della legge professionale, poiché tale parere non coincide né sostituisce quello che l'art. 636 c.p.c. poneva a presupposto della concessione del decreto ingiuntivo all'avvocato operante nel previgente sistema tariffario;

considerato

- che l'abrogazione delle tariffe ha prodotto effetti esclusivamente sui criteri di determinazione dei compensi ma non ha privato l'Ordine della funzione, legislativamente attribuitagli, di esprimere pareri sulla loro liquidazione, oggi sulla base dei parametri che hanno sostituito le tariffe;

- che, infatti, la funzione dei Consigli dell'Ordine di rendere pareri formali e vincolanti è stata riconosciuta e confermata dalla legge professionale all'art.29 comma 1, lettera l) e all'art. 13, commi 6 e 9;

- che proprio il comma 9 dell'art. 13 della legge n.247/12 prevede espressamente il ruolo del COA nell'ambito del conflitto tra avvocato e cliente in relazione alla determinazione del compenso per l'opera dal primo prestata delineando, nel primo periodo, la possibilità di entrambi di rivolgersi al COA per l'esperimento del tentativo di conciliazione: "*in mancanza di accordo tra avvocato e cliente ciascuno può rivolgersi al COA affinché esperisca un tentativo di conciliazione*"; e, nel secondo periodo, la diversa soluzione dell'opinamento di congruità: "*in mancanza di accordo il COA, su richiesta dell'iscritto, può rilasciare un parere sulla congruità della pretesa dell'avvocato in relazione all'opera prestata*".

- che, evidentemente, entrambe le ipotesi sono previste in relazione alla "*mancanza di accordo*" tra avvocato e cliente in ordine alla determinazione del compenso professionale;

- che l'espressione "*in mancanza di accordo*" si riferisce al comma 2 dell'art. 13 della legge n.247/12, che prevede che, ove manchi la pattuizione del compenso per iscritto e vi sia contestazione, l'avvocato può chiedere al COA un opinamento di congruità della pretesa economica avanzata;



- che, secondo la giustizia amministrativa, il potere di opinamento attribuito agli Ordini realizza un'attività di carattere pubblicistico, attraverso l'adozione di un atto autonomamente impugnabile innanzi al TAR (TAR Veneto, n. 183/2017);
- che né l'articolo 633, comma 1, n. 2), né l'articolo 636, comma 1, c.p.c. - applicabili per l'ammissibilità della domanda e per l'emissione del decreto ingiuntivo - fanno alcun riferimento alle tariffe, la cui abrogazione è pertanto indifferente a tale fine;
- che, anche in via di interpretazione sistematica, non può essere contestata la validità e l'efficacia del parere reso dai Consigli dell'Ordine nel rapporto tra avvocato e cliente a norma di legge (art. 13, c. 9 l.p.);
- che il rigetto *de quo* ignora il principio di diritto enunciato dalle Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione, con la sentenza 23 febbraio 2018, n. 4485 (relatore Frasca), che ha confermato la possibilità, anche dopo l'introduzione dell'art. 14 del d.lgs. n.150 del 2011, di introdurre la controversia di cui all'art.28 della legge n. 794 del 1942 con il ricorso ai sensi dell'art. 702-bis c.p.c. o con il ricorso per decreto ingiuntivo;
- che nella recente sentenza delle Sezioni Unite il ricorso per decreto ingiuntivo, richiamando l'art. 28 del d.lgs. n. 150/2011, è ancora individuato come "prima scelta" dal momento che la via del rito di cognizione sommaria è praticabile dall'avvocato "... se non intende seguire il procedimento di cui agli artt. 633 e ss. del codice di procedura civile";
- che i Presidenti dei Consigli dell'Ordine di Lecce, Palermo, Bari, Milano e Catania, consultati dal Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma, hanno tutti confermato che, nei loro Fori, i richiesti decreti ingiuntivi per onorari degli Avvocati vengono emessi sulla base dei pareri di congruità forniti dall'Ordine;
- che il Presidente Vaglio ha già provveduto a informare il Presidente del Tribunale di Roma, dott. Francesco Monastero, dell'impossibilità di condividere le contrarie affermazioni del Tribunale di Roma, contrastanti con la recente decisione delle Sezioni Unite, della quale i Magistrati delle competenti sezioni del Tribunale debbono tenere conto;

tutto ciò premesso e considerato

il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma delibera:

- di affermare in tutte le sedi il potere-dovere degli Ordini forensi di rilasciare pareri di congruità;
- di chiedere al Presidente del Tribunale di Roma - fermo il principio dell'autonomia e dell'indipendenza di ogni magistrato invocabile in tutte le ipotesi in cui è possibile interpretare le



disposizioni di legge - di assicurare l'uniforme indirizzo interpretativo delle disposizioni di legge in relazione alla perdurante vigenza ed applicabilità, per l'emanazione dei decreti ingiuntivi su onorari professionali, del disposto degli articoli 633, comma 1, n. 2 e 636, comma 1, c.p.c., come da ultimo affermato anche da Corte di Cassazione, Sezioni Unite, n.4485 del 23 febbraio 2018;

- di trasmettere la presente delibera al Consiglio Nazionale Forense, all'Organismo Congressuale Forense, al Consiglio Superiore della Magistratura, al Presidente delle Corti d'Appello e del Tribunale di Roma, ai Presidenti di tutti gli Ordini e al Ministro della Giustizia.

Dichiara la presente delibera immediatamente esecutiva.

E' estratto conforme all'originale.

Roma, 30 ottobre 2018

Il Consigliere Segretario
(Avv. Pietro Di Tosto)

DELIBERE ALTRI COA



ORDINE DEGLI
AVVOCATI DI MILANO

Delibera del Consiglio dell'Ordine di Milano assunta in data 24 maggio 2018, in relazione alla validità ed efficacia del parere di congruità rilasciato dall'ordine degli Avvocati sulle parcelle professionali, contestata dal Tribunale di Roma, ai fini dell'emissione del decreto ingiuntivo.

Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Milano, nella seduta del 24 maggio 2018,

premessso

- che il Tribunale ordinario di Roma, con decreto 7 maggio 2018, ha rigettato la domanda per l'emissione di un decreto ingiuntivo, per compensi professionali di avvocato, corredato dal parere dell'Ordine professionale (decreto 15707/18), sostenendo che la normativa di legge (art. 636 c.p.c.) non sarebbe ulteriormente applicabile in quanto «strettamente ancorata al sistema delle tariffe professionali che risulta integralmente abrogato dall'art. 9 della legge 27 del 2012»;

considerato

- che l'abrogazione delle tariffe determina effetti solo sui criteri di determinazione dei compensi, ma non sulla funzione attribuita all'Ordine di esprimere pareri sulla loro liquidazione, e ciò ora sulla base dei parametri che hanno sostituito le tariffe;

- che la potestà dei Consigli dell'Ordine di dare pareri formali e vincolanti è riconosciuta più volte dalla nuova legge professionale (entrata in vigore successivamente al DL 1/12) che all'art. 29 comma 1 lettera l) e all'art. 13 commi 6 e 9 ha inteso mantenere tale prerogativa in capo agli Ordini;

rilevato

- che né l'articolo 633 primo comma n. 2), né l'articolo 636 primo comma primo periodo - applicabili per l'ammissibilità della domanda e l'emissione del decreto ingiuntivo - fanno alcun riferimento alle tariffe, la cui abrogazione è pertanto indifferente a tale fine;

- che anche in via di interpretazione sistematica, per dare ragionevolezza al sistema, non può essere contestata la validità e l'efficacia del parere espressamente dato dai Consigli dell'Ordine nel rapporto tra avvocato e cliente a norma di legge (art. 13, c. 9 lpf.) e ciò anche in conformità con quanto già espresso al riguardo dal Consiglio nazionale forense;

- che non possono in alcun modo condividersi le contrarie affermazioni del Tribunale di Roma;

delibera all'unanimità di

- *affermare* in tutte le sedi il potere-dovere degli Ordini forensi di rilasciare pareri di congruità;

- *chiedere* la corretta applicazione della legge da parte dell'autorità giudiziaria in punto di emissione dei decreti ingiuntivi, in relazione al disposto degli articoli 633 primo comma n. 2 e 636 primo comma primo periodo;

- *trasmettere* la presente delibera al Cnf, all'Ocf, al Csm, ai presidenti delle Corti d'appello e dei Tribunali di Roma e Milano, ai presidenti di tutti gli Ordini.

Il Consigliere Segretario
Avv. Cinzia Preti

Il Presidente
Avv. Remo Danovi

Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Vibo Valentia

Delibera n.13/2018

L'anno 2018, il giorno 18 del mese di giugno alle ore 16.00, nei locali dell'Ordine si è riunito il Consiglio nelle persone dei componenti

		Presente	Assente
Avv. Giuseppe Altieri	Presidente	X	
Avv. Rosa Carmen Badolato	Segretario	X	
Avv. Francesca Gradia	Tesoriere	X	
Avv. Filippo Accorinti	Consigliere	X	
Avv. Agostino Caridà	Consigliere		X
Avv. Ines De Caria	Consigliere	X	
Avv. Maria Limardo	Consigliere	X	
Avv. Saverio Marchese	Consigliere	X	
Avv. Angelina Maria	Consigliere		X
Avv. Antonio Pasqua	Consigliere		X
Avv. Gaetano Servello	Consigliere	X	

Il Presidente, verificato il numero legale dichiara aperta la seduta per discutere del seguenti Ordine del Giorno:

- Delibera COA di Milano del 24.05.2018 - validità ed efficacia dei Pareri di congruità

Letta la delibera pervenuta dal Consiglio dell'Ordine di Milano in ordine al contenuto del decreto del 7 maggio 2018 del Tribunale di Roma circa la validità e l'efficacia dei pareri di congruità rilasciati dagli Ordini degli avvocati, il Consiglio sostiene la posizione assunta al COA di Milano condividendo pienamente il suo contenuto

il Consiglio

invita altresì la Segreteria a inviare ai destinatari della delibera del COA di Milano l'estratto della presente delibera di adesione.

Firmato
Il Consigliere Segretario
Avv. Rosa C. Badolato

Consiglio dell'Ordine degli Avvocati - Firmato
VIBO VALENTIA Il Presidente
È copia conforme all'originale Avv. Giuseppe Altieri

22 GIU. 2018



Il Consigliere Segretario
CONSIGLIERE SEGRETARIO
Avv. ROSA C. BADOLATO

Rosa C. Badolato

Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Viterbo
V e r b a l e d i A d u n a n z a

L'anno duemiladiciotto il giorno ventidue del mese di giugno, alle ore 15,40, in Viterbo, presso la sede dell'Ordine è riunito il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati nelle persone dei signori:

Avv. Luigi Sini	<i>Presidente</i>	presente
Avv. Anna Paradiso	<i>Segretario</i>	presente
Avv. Claudia Caporossi	<i>Tesoriere</i>	presente
Avv. Guglielmo Ascenzi	<i>Consigliere</i>	assente
Avv. Stefano Brenciaglia	<i>Consigliere</i>	presente
Avv. Lorella Capitoni	<i>Consigliere</i>	presente
Avv. Savina Forgittoni	<i>Consigliere</i>	presente
Avv. Lorenzo Lepri	<i>Consigliere</i>	presente
Avv. Stefano Perugi	<i>Consigliere</i>	presente
Avv. Giuseppe Picchiarelli	<i>Consigliere</i>	assente
Avv. Marco Prosperoni	<i>Consigliere</i>	presente
- OMISSIS -		

6. CNF – Parere di congruità ex art. 636 c.p.c. – Decreto Tribunale di Roma 07.05.2018.

Letta la nota del CNF del 13.06.2018, nonché la delibera del COA di Milano del 24.05.2018 in tema di parere di congruità ex art. 636 c.p.c. con riferimento al Decreto di rigetto del Tribunale di Roma del 07.05.2018, il Consiglio, dopo ampia discussione, delibera di condividere interamente il contenuto della nota del CNF e della delibera del COA di Milano, nonché di trasmettere estratto della presente delibera al CNF, all'OCF, al CSM, ai Presidenti della Corte d'Appello e del Tribunale di Roma ed ai Presidenti di tutti gli Ordini.

- OMISSIS -

La seduta ha termine alle ore 18,05.

Il Consigliere Segretario

f.to Avv. Anna Paradiso


E' estratto conforme all'originale
Viterbo, 26 giugno 2018

Il Consigliere Segretario

Avv. Anna Paradiso

Il Presidente

f.to Avv. Luigi Sini



**CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI
SIRACUSA**

Viale Santa Panagia, 109 – Palazzo Giustizia - Tel. 0931-494599 Fax 0931-494283
96100 Siracusa

ESTRATTO DELLA DELIBERA CONSILIARE DEL 19.6.2018

..... omissis

In merito al punto all'ordine del giorno avente ad oggetto "*Ordine Avvocati Milano – Delibera assunta in data 24.5.2018 in relazione alla validità ed efficacia del parere di congruità rilasciato dall'Ordine degli Avvocati sulle parcelle professionali contestata dal Tribunale di Roma ai fini dell'emissione del decreto ingiuntivo*" il Consiglio
letto il decreto di rigetto di ricorso per decreto ingiuntivo del 7 maggio 2018 emesso dal Tribunale di Roma;
letto il parere del CNF in ordine alla tematica del parere di congruità sulle tariffe forensi, redatto a seguito del rigetto del ricorso monitorio da parte del Tribunale di Roma, avanzato in virtù di parcella liquidata dall'Ordine;
lette, altresì, le delibere del Consiglio dell'Ordine di Milano, di Monza e di Cosenza circa la validità e l'efficacia dei pareri di congruità rilasciati dagli Ordini degli Avvocati;
ciò premesso,

d e l i b e r a

di condividere pienamente quanto dedotto sull'argomento dal CNF e dai detti COA e di trasmettere estratto della presente delibera di adesione al CNF e a tutti gli Ordini d'Italia.

..... omissis

Il Consigliere Segretario
F.to Avv. Carmelo Greco

Il Vice Presidente
F.to Avv. Elisabetta Guidi

Per conformità.

Siracusa,

25 GIU. 2018

Il Consigliere Segretario
(Avv. Carmelo Greco)



CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI

AREZZO

**RIUNIONE DEL CONSIGLIO DELL'ORDINE DEL 22 GIUGNO
2018**

Oggi 22.06.2018, alle ore 15.30, presso la Sede si riunisce il Consiglio dell'Ordine così composto:

Avv. Piero MELANI GRAVERINI	Presidente
Avv. Enrico BURALI	Consigliere Segretario
Avv. Giovanna CUCCUINI	Consigliere
Avv. Nicola DETTI	Consigliere
Avv. Manuela FERRI	Consigliere
Avv. Graziella GIANNINI	Consigliere
Avv. Donata PASQUINI	Consigliere
Avv. Riccardo VANNUCCINI	Consigliere

OMISSIS

1184) – DELIBERA IN RELAZIONE ALLA VALIDITA' ED EFFICACIA DEL PARERE DI CONGRUITA' RILASCIATO DALL' ORDINE DEGLI AVVOCATI SULLE PARCELLE PROFESSIONALI, CONTESTATA DAL TRIBUNALE DI ROMA, AI FINI DELL' EMISSIONE DEL DECRETO INGIUNTIVO

Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati,

premesso

**TRIBUNALE
DI FROSINONE**

**CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI
DI FROSINONE**

**PROTOCOLLO SUI PROCEDIMENTI AVENTI AD OGGETTO
IL RECUPERO DEI COMPENSI SPETTANTI ALL'AVVOCATO
PER L'ATTIVITÀ SVOLTA NEI GIUDIZI CIVILI**


Premessa

Il Tribunale, gli Uffici del Giudice di pace che hanno sede nel circondario del Tribunale di Frosinone e il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Frosinone, in considerazione delle incertezze interpretative sorte a seguito di alcune innovazioni legislative (d. lgs. n. 150 del 2011, d.l. n. 1 del 2012, l. n. 247 del 2012) circa i procedimenti esperibili per il recupero, da parte dell'avvocato, dei compensi professionali nei confronti del proprio assistito e alla luce di recenti pronunce della Corte di cassazione in materia, convengono sull'opportunità di definire concordemente le seguenti linee guida in materia.

Articolo 1

Procedimenti esperibili per il recupero dei compensi

1. L'avvocato, per recuperare, nei confronti del proprio assistito, i compensi della sua attività professionale svolta in un giudizio civile o con l'espletamento di prestazioni professionali che si pongano in stretto rapporto di dipendenza con il mandato relativo alla difesa o alla rappresentanza processuale, può proporre ricorso per decreto ingiuntivo ai sensi degli artt. 633 ss. c.p.c. oppure ricorso ai sensi dell'art. 702-*bis* c.p.c. che dà luogo ad un procedimento sommario "speciale" disciplinato dal combinato disposto degli artt. 14, 3 e 4 del d. lgs. n. 150 del 2011 e 702-*bis* ss. c.p.c.
2. L'azione non può invece essere introdotta né con il rito di cognizione ordinario, né con il procedimento sommario ordinario codicistico di cui agli artt. 702-*bis* ss. c.p.c.
3. L'azione di accertamento negativo dell'esistenza del credito per prestazioni professionali giudiziali che venga autonomamente esercitata dal cliente è soggetta alle ordinarie regole di competenza e di rito.



Articolo 2

Ricorso per ingiunzione

1. Costituiscono prova scritta che legittima l'emissione del decreto ingiuntivo sia l'accordo sul compenso intervenuto tra l'avvocato e il suo cliente, sia la parcella delle spese e prestazioni munita del parere di congruità rilasciato dal competente Consiglio dell'Ordine ai sensi degli artt. 13, comma 9, e 29, lett. l), della legge n. 247 del 2012.

2. L'importo corrisposto al Consiglio dell'Ordine per il rilascio del parere sarà oggetto di liquidazione, unitamente alle spese, al momento dell'emissione del decreto.

3. Competente all'emissione del decreto ingiuntivo è il giudice individuato sulla base di uno dei criteri di collegamento di cui all'art. 637, che prevede fori tra loro alternativi: a) a seconda del valore, o il Giudice di pace o il Tribunale che sarebbero competenti secondo le regole ordinarie; b) l'ufficio giudiziario (Giudice di pace o Tribunale) che ha deciso la causa alla quale il credito si riferisce; c) il giudice competente per valore (Giudice di pace o Tribunale) del luogo sede del consiglio dell'ordine dell'avvocato.

4. In deroga a quanto previsto nel comma precedente, nel caso in cui il cliente sia qualificabile come "consumatore" ai sensi del d. lgs. n. 206 del 2005, competente è esclusivamente l'ufficio (Giudice di pace o Tribunale a seconda del valore) nella cui circoscrizione il cliente ha la residenza o il domicilio elettivo (art. 33, comma 2, lett. u), del predetto decreto legislativo).

Articolo 3

Opposizione al decreto ingiuntivo


1. L'opposizione deve essere proposta con ricorso *ex art. 702-bis* c.p.c. che darà luogo ad un procedimento sommario "speciale" disciplinato dal combinato disposto degli artt. 14, 3 e 4 del d. lgs. n. 150 del 2011 e *702-bis* ss. c.p.c.

2. A tale giudizio si applicano gli artt. 648 e 649 c.p.c.

3. Il giudizio è deciso dal Tribunale in composizione collegiale con l'ordinanza di cui all'art. 14, comma 4, d. lgs. n. 150 del 2011, cui si applicano gli artt. 653, 654 e *702-ter*, penultimo comma, c.p.c.

4. Il giudizio di opposizione resta soggetto al medesimo rito anche se l'opponente sollevi contestazioni relative all'esistenza del rapporto o, in generale, sull'*an debeat*.

5. Se l'opponente ampli l'oggetto del giudizio con la proposizione di una domanda (riconvenzionale, di compensazione o di accertamento pregiudiziale) non esorbitante dalla competenza del giudice adito, la trattazione di quest'ultima dovrà avvenire, ove si presti ad

Two handwritten signatures in black ink, one on the left and one on the right, appearing to be initials or names.

un'istruttoria sommaria, con il rito sommario congiuntamente a quella proposta dall'avvocato e, in caso contrario, a cognizione piena previa separazione delle domande.

6. Qualora la domanda introdotta dal cliente non appartenga, invece, alla competenza del giudice adito in sede di opposizione a decreto ingiuntivo, questi dovrà sempre separare le cause.

7. Il procedimento sommario "speciale" disciplinato dal combinato disposto degli artt. 14, 3 e 4 del d. lgs. n. 150 del 2011 e 702-bis ss. c.p.c. si applica anche all'opposizione proposta al Giudice di pace che abbia emesso il decreto ingiuntivo.

Articolo 4

Ricorso ex art. 702-bis c.p.c.

1. L'avvocato può proporre ricorso *ex art. 702-bis c.p.c.* relativamente sia all'*an*, sia al *quantum* della propria pretesa.

2. Competente è l'ufficio giudiziario di merito adito per il processo nel quale l'avvocato ha prestato la propria opera. Il procedimento è esperibile anche davanti al Giudice di pace, ove sia questo l'ufficio giudiziario davanti al quale l'avvocato ha prestato la propria opera.

3. Tuttavia, nel caso in cui il cliente sia qualificabile come "consumatore" ai sensi del d. lgs. n. 206 del 2005, competente è esclusivamente l'ufficio nella cui circoscrizione il cliente ha la residenza o il domicilio elettivo.

4. Il procedimento è disciplinato dagli artt. 14, 3 e 4 d. lgs. n. 150 del 2011 e 702-bis ss. c.p.c.

5. Il Tribunale decide in composizione collegiale.


6. Al giudizio si applica quanto previsto nel precedente art. 3, commi 4 e 5.

7. Ove il convenuto introduca una domanda che non appartenga alla competenza del giudice adito, si applicheranno le norme sulla modificazione della competenza per ragioni di connessione che eventualmente potranno comportare lo spostamento della competenza sulla domanda proposta ai sensi dell'art. 14 d. lgs. n. 150 del 2011.


Frosinone, 31 luglio 2018.

Il Presidente del Tribunale
(anche quale coordinatore
degli Uffici del Giudice di pace del circondario)

Dott. Paolo Sordi



Il Presidente del COA
Avv. Vincenzo Galassi



NOTE CNF 13/06/2018



CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

*Il Vicepresidente
Avv. Francesco Logrieco*

Roma, 13 giugno 2018

Ill.mi Signori
- PRESIDENTI DEI
CONSIGLI DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI
LORO SEDI

VIA E.MAIL

OGGETTO : Parere congruità e art. 636 c.p.c. – decreto Tribunale Roma 7.5.2018

Care Colleghe, Cari Colleghi,

1. In data 7 maggio 2018 è stato depositato un decreto con il quale il Tribunale di Roma ha escluso l'applicabilità dell'art. 636 c.p.c. ai procedimenti di emissione di decreto ingiuntivo in relazione a compensi per attività professionale forense. Secondo il decreto in esame, in particolare, l'art. 9, comma 5 del D.L. n. 1/2012 (conv. con. l. n. 27/2012) nel disporre l'abrogazione delle "disposizioni vigenti che, per la determinazione del compenso del professionista, rinviano alle tariffe", avrebbe fatto venir meno la peculiare efficacia attribuita dall'art. 636 c.p.c. al parere di congruità della parcella rilasciato dal Consiglio dell'Ordine, in particolare ai fini della liquidazione del credito. E ciò, nonostante la lettera dell'art. 13, comma 9 della legge n. 247/12 che, come noto, mantiene in capo ai Consigli dell'Ordine il potere di opinamento delle parcelle dell'avvocato, in relazione a fattispecie di mancanza di accordo tra l'avvocato e il cliente.

Più in particolare, secondo il giudice romano, "*non può postularsi la coesistenza di un sistema di liquidazione del credito del professionista rimesso alla sua associazione professionale secondo uno schema non dissimile da quello operante prima della generalizzata abrogazione del sistema tariffario*"; di conseguenza, "*deve [...] escludersi che il parere previsto dall'art. 13, comma 9 della legge professionale coincida o sostituisca quello che l'art. 636 cpc poneva a presupposto della concessione del decreto ingiuntivo all'avvocato operante nel previgente sistema tariffario*". Di qui, la conclusione che deve escludersi "*che su detto parere possa oggi fondarsi un comando giudiziale come quello contenuto nel decreto ingiuntivo – sebbene instabile in quanto passibile di opposizione – tanto più se si considera che secondo lo schema dell'art. 636 cpc al giudice è inibito di discostarsene se non per la correzione di meri errori materiali*".

2. Con riguardo all'asserita inapplicabilità dell'art. 636 c.p.c. ai procedimenti di emissione di decreto ingiuntivo relativo a crediti per attività professionale forense, il



CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Il Vicepresidente

Avv. Francesco Logrieco

Consiglio nazionale forense ha precisato, sin dal 2013, che la portata abrogativa [dell'art. 9 del D.L. n. 1/2012] riguarda le tariffe come criterio di determinazione del compenso, e dunque incide sui criteri attraverso cui è esercitato il potere di opinamento, e non investe la persistenza del potere medesimo in capo al Consiglio dell'Ordine forense. Conseguentemente, e con specifico riferimento all'art. 636 c.p.c., il CNF ha ritenuto che "l'art. 9 del D. L. n. 1/12 abbia potuto al più determinare l'abrogazione del solo secondo periodo, che fa espresso riferimento alle tariffe, senza intaccare il primo periodo, che si riferisce invece alla necessità di produrre, al fine di ottenere il decreto ingiuntivo, la parcella accompagnata dal parere della competente associazione professionale" (così Consiglio nazionale forense, parere n. 112 del 23 ottobre 2013).

A tale parere ha fatto peraltro espresso riferimento Trib. Milano, sez. IX civ., decreto 13 gennaio 2016 (est. Buffone), che, si noti, è successivo alle pronunce su cui poggia la motivazione del decreto del Tribunale di Roma (Tribunale, Varese, sez. I civile, decreto 11/10/2012; Tribunale di Verona, decreto del 25.09.2013). A mente di tale decisione, "ai fini della ingiunzione il difensore [è] tenuto a offrire: o l'accordo sul compenso concluso con il cliente, eventualmente assistito dal preventivo redatto o, in assenza, la parcella opinata dal proprio COA di appartenenza".

Tutto al contrario, pertanto, il Decreto del Tribunale di Roma in parola non tiene nella dovuta considerazione la circostanza che alla determinazione del compenso dell'avvocato – e alla successiva eventuale fase contenziosa – non si applica la disciplina generale delle professioni regolamentate (ed in particolare, l'art. 9 del D.L. n. 1/2012, conv. con l. n. 27/12 e il DM n. 140/2012) bensì la successiva disciplina speciale recata dalle previsioni di cui all'art. 13 della legge n. 247/12 e al DM Giustizia n. 55/2014 (e s.m.i.).

La sussistenza di un tale rapporto di specialità è stata ribadita anche di recente dalla Suprema Corte di Cassazione (cfr. Cass., sez. II civ., n. 1018/2018), a mente della quale "il giudice resta tenuto ad effettuare la liquidazione giudiziale nel rispetto dei parametri previsti dal d.m. n. 55, il quale non prevale sul d.m. n. 140 per ragioni di mera successione temporale, bensì nel rispetto del principio di specialità".

Singolare risulta il richiamo effettuato dal Giudice del Tribunale di Roma al secondo comma dell'art. 636 c.p.c. al fine di escludere l'applicabilità del procedimento di ingiunzione qualora manchi un accordo sulla determinazione del compenso, in ragione della necessità per il giudice di "attenersi al parere nei limiti della somma domandata": a mente del sistema delineato dal comma 1, l'opinamento si rende necessario proprio quanto non vi sono tariffe obbligatorie, come nel caso degli avvocati. Ciò conferma la sussistenza del potere di opinamento delle parcella in capo al COA non a meri fini di supporto per un eventuale giudizio, bensì anche a fondamento dell'emissione di un decreto ingiuntivo. L'art. 633 c.p.c., infatti, al comma 1, n. 2), contempla tra i presupposti per l'emissione del citato provvedimento un credito relativo agli "onorari per prestazioni



CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Il Vicepresidente
Avv. Francesco Logrieco

giudiziali o stragiudiziali o rimborso di spese fatte da avvocati [...] in occasione di un processo": la disposizione non conteneva – e non contiene ancora oggi – alcun riferimento alle tariffe, per cui non può ritenersi minimamente intaccata dall'art. 9 del D. L. n. 1/12.

3. Alla luce di quanto sin qui affermato, la pronuncia del Tribunale di Roma non appare sostenuta da sufficienti ragioni di diritto. L'art. 9, comma 5, del D.L. n. 1/2012, infatti, non ha determinato il venir meno del potere di opinamento delle parcelle in capo al COA – confermato dall'art. 13, comma 9, della legge n. 247/12 – ma, al più, ha determinato l'inapplicabilità del riferimento alle tariffe per la determinazione del compenso, ovunque contenuto (e dunque anche nell'art. 636 c.p.c.).

L'applicazione del complesso dispositivo integrato dall'art. 13 della legge n. 247/12 e del DM n. 55/2014 e s.m.i. resta dovuta, in forza dei criteri cronologico e di specialità, come ritenuto ancora di recente dalla Suprema Corte di cassazione.

Ne consegue che, ai fini della formulazione del ricorso per ingiunzione – come correttamente ritenuto dalla giurisprudenza di merito non richiamata nel decreto in parola – l'avvocato possa allegare documentazione coerente con il suddetto complesso dispositivo, e dunque: o l'accordo sul compenso o, in mancanza di accordo, il parere del COA, conformemente all'art. 13, comma 9, della legge n. 247/12.

Con i migliori saluti,

Il Vicepresidente
Avv. Francesco Logrieco

Roma – via del Governo Vecchio, 3 – tel. 0039.06.977488 – fax 0039.06.97748829

www.consiglionazionaleforense.it



TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA

DECRETO DI RIGETTO DI RICORSO PER DECRETO INGIUNTIVO

Il Giudice, letto il ricorso con il quale l'Avv. ricorrente chiede l'emissione del decreto ingiuntivo per compensi professionali il cui ammontare non è stato previamente concordato con il cliente, rileva quanto segue.

L'art. 633 c.p.c. legittima al rito monitorio il creditore di una somma "liquida" di danaro; il credito è liquido quando risulti determinato nel suo ammontare.

Al giudice che emette il decreto ingiuntivo è quindi inibito di procedere egli stesso alla "liquidazione" di un credito non (ancora) liquido.

La previsione di cui all'art. 636 cpc era strettamente ancorata al sistema delle tariffe professionali che risulta integralmente abrogato (non solo per gli avvocati ma per tutte le professioni inserite nel sistema ordinistico) dall'art. 9 della legge n. 27 del 2012 che al comma 4° ha previsto che: *"Il compenso per le prestazioni professionali è pattuito, nelle forme previste dall'ordinamento, al momento del conferimento dell'incarico professionale. Il professionista deve rendere noto al cliente il grado di complessità dell'incarico, fornendo tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento fino alla conclusione dell'incarico e deve altresì indicare i dati della polizza assicurativa per i danni provocati nell'esercizio dell'attività professionale. In ogni caso la misura del compenso è previamente resa nota al cliente con un preventivo di massima. Il comma 5° dispone: "Sono abrogate le disposizioni vigenti che, per la determinazione del compenso del professionista, rinviano alle tariffe di cui al comma 1.".*

Proprio in virtù della suddetta norma di legge una parte della giurisprudenza di merito aveva ritenuto implicitamente abrogato il potere di opinamento delle associazioni professionali in quanto esso si basava sul sistema tariffario ormai non più in vigore (in tal senso Tribunale, Varese, sez. I civile, decreto 11/10/2012; Tribunale di Verona, decreto del 25.09.2013).

Successivamente, con legge del 31/12/2012 n° 247 è stata introdotta la nuova disciplina della professione forense. E' qui d'interesse l'art. 13 che disciplinando il conferimento dell'incarico ed il compenso ha previsto:

al 1° comma che l'incarico può essere anche svolto a titolo gratuito;

al 2° comma che *Il compenso spettante al professionista è pattuito di regola per iscritto all'atto del conferimento dell'incarico professionale.*

Al 5° comma che *Il professionista è tenuto, nel rispetto del principio di trasparenza, a rendere noto al cliente il livello della complessità dell'incarico, fornendo tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento alla conclusione dell'incarico; è altresì tenuto a comunicare in forma scritta a colui che conferisce l'incarico professionale la prevedibile misura del costo della prestazione, distinguendo fra oneri, spese, anche forfetarie, e compenso professionale.*

Al 6° comma che *I parametri indicati nel decreto emanato dal Ministro della giustizia, su proposta del CNF, ogni due anni, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, si applicano quando all'atto dell'incarico o successivamente il compenso non sia stato determinato in forma scritta, in ogni caso di mancata determinazione consensuale, in caso di liquidazione giudiziale dei compensi e nei casi in cui la prestazione professionale è resa nell'interesse di terzi o per prestazioni officiose previste dalla legge.*

Al 9° comma che *In mancanza di accordo tra avvocato e cliente, ciascuno di essi può rivolgersi al consiglio dell'ordine affinché esperisca un tentativo di conciliazione. In mancanza di accordo il consiglio, su richiesta dell'iscritto, può rilasciare un parere sulla congruità della pretesa dell'avvocato in relazione all'opera prestata.*

Questo testo normativo, entrato in vigore dopo l'abrogazione del sistema tariffario, non ne ha certamente determinato la reviviscenza per i soli esercenti le professioni legali, conclusione che risulterebbe sistematicamente inspiegabile per l'ingiustificata differenziazione del trattamento rispetto a quello riservato a tutte le altre professioni. Tanto ciò è vero che è stata ribadita e rafforzata la *regola* della libera contrattazione del compenso all'atto del conferimento dell'incarico (comma 2). La giurisprudenza di legittimità ha ammesso, peraltro, che la pattuizione del compenso possa avvenire anche successivamente (Cass. Civ, Sez. III, sent. n. 2169 del 4 febbraio 2016).

• Ai fini che qui interessano si tratta di stabilire se il credito del professionista possa ritenersi liquido, sebbene non pattuito, per effetto del parere rilasciato dall'ordine professionale in forza del comma 9 dell'art. 13.

E la risposta è negativa in forza delle seguenti considerazioni.

Una volta affermata (art. 9, comma 4, l. n. 27 del 2012) e ribadita (art. 13, comma 2, l. n. 247 del 2012) la regola della pattuizione del compenso all'atto del conferimento dell'incarico, non può postularsi la coesistenza di un sistema di liquidazione del credito del professionista rimesso alla sua associazione professionale secondo uno schema non dissimile da quello operante prima della generalizzata abrogazione del sistema tariffario. Se non al prezzo di tradire la duplice *voluntas legis* di liberalizzare

il mercato delle professioni e di non sottoporre il cliente a pretese che non siano state previamente concordate e rese a lui note (ancora una volta art. 9, comma 4, l. n. 27 del 2012 e art. 13, comma 5°, l. n. 247 del 2012).

Deve pertanto escludersi che il parere previsto dall'art. 9 della legge professionale coincida o sostituisca quello che l'art. 636 cpc poneva a presupposto della concessione del decreto ingiuntivo all'avvocato operante nel previgente sistema tariffario.

Il parere che l'Ordine rilascia all'interessato in forza dell'art. 9 può, piuttosto, svolgere un ruolo di supporto nel giudizio semplificato - ma a contraddittorio pieno - per la liquidazione del compenso dell'avvocato; ovvero potrà persuadere il cliente, anche al di fuori e prima del giudizio, circa la fondatezza e la congruità della pretesa del suo creditore essendo formulato sulla base degli stessi parametri ai quali il giudice farà riferimento nella sua attività tesa a liquidare il credito del professionista.

Deve, tuttavia, escludersi che su detto parere possa oggi fondarsi un comando giudiziale come quello contenuto nel decreto ingiuntivo - sebbene instabile in quanto passibile di opposizione - tanto più se si considera che secondo lo schema dell'art. 636 cpc al giudice è inibito di discostarsene se non per la correzione di meri errori materiali.

P.Q.M.

Rigetta la domanda.

Roma, 30 aprile 2018

Il Giudice
dott. Renato Castaldo

r.g. 59536 /2019



Tribunale di Roma

SEZIONE DECRETI INGIUNTIVI

Il Giudice dott. Valeria Belli ,

letto il ricorso con il quale l'avv. FILIPPO DE JORIO (C.F. DJRFPP33L09F839A),
chiede l'emissione del decreto ingiuntivo per compensi professionali il cui ammontare non è stato
previamente concordato con il cliente, rileva quanto segue.

L'art. 633 c.p.c. legittima al rito monitorio il creditore di una somma "liquida" di danaro; il credito
è liquido quando risulti determinato nel suo ammontare.

Al giudice che emette il decreto ingiuntivo è quindi inibito di procedere egli stesso alla
"liquidazione" di un credito non (ancora) liquido.

L'art. 636 c.p.c. (Parcella delle spese e prestazioni) dispone: *"Nei casi previsti nei nn. 2 e 3
dell'articolo 633, la domanda deve essere accompagnata dalla parcella delle spese e prestazioni,
munita della sottoscrizione del ricorrente e corredata dal parere della competente associazione
professionale. Il parere non occorre se l'ammontare delle spese e delle prestazioni è determinato in
base a tariffe obbligatorie."*

Tale previsione era strettamente ancorata al sistema delle tariffe professionali che risulta
integralmente abrogato (non solo per gli avvocati ma per tutte le professioni inserite nel sistema
ordinistico) dall'art. 9 della legge n. 27 del 2012. In particolare il comma 1° ha stabilito: *"Sono
abrogate le tariffe delle professioni regolamentate nel sistema ordinistico"*; il comma 4° ha
previsto: *"Il compenso per le prestazioni professionali è pattuito, nelle forme previste
dall'ordinamento, al momento del conferimento dell'incarico professionale. Il professionista deve
rendere noto al cliente il grado di complessità dell'incarico, fornendo tutte le informazioni utili
circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento fino alla conclusione dell'incarico e deve
altresì indicare i dati della polizza assicurativa per i danni provocati nell'esercizio dell'attività
professionale. In ogni caso la misura del compenso è previamente resa nota al cliente con un
preventivo di massima, deve essere adeguata all'importanza dell'opera e va pattuita indicando per
le singole prestazioni tutte le voci di costo, comprensive di spese, oneri e contributi. Al tirocinante è
riconosciuto un rimborso spese forfettariamente concordato dopo i primi sei mesi di tirocinio."*

Il comma 5°: *"Sono abrogate le disposizioni vigenti che, per la determinazione del compenso del
professionista, rinviano alle tariffe di cui al comma 1."*

Proprio in virtù della suddetta norma di legge una parte della giurisprudenza di merito aveva
ritenuto implicitamente abrogato il potere di opinamento delle associazioni professionali in quanto
esso si basava sul sistema tariffario ormai non più in vigore (in tal senso Tribunale, Varese, sez. I
civile, decreto 11/10/2012; Tribunale di Verona, decreto del 25.09.2013).



In realtà, può osservarsi, l'abrogazione sarebbe stata non già implicita bensì effetto diretto del comma 5° dell'art. 9 l. n. 27/2012 in quanto l'art. 636 cpc è disposizione che per la determinazione del compenso del professionista rinvia(va) alle tariffe ormai abrogate. Non è infatti dubbio che il parere veniva espresso confrontando l'attività svolta dal professionista con le tariffe professionali in vigore: venuto meno il parametro di riferimento (le tariffe) il parere avrebbe perso la "materia" stessa sulla quale esso doveva essere espresso. D'altro canto il l'art. 9, comma 5, che non individua espressamente le fattispecie normative abrogate, non avrebbe alcun senso in quanto l'effetto abrogativo delle norme incompatibili è proprio di qualsiasi nuova norma inserita nell'Ordinamento (art. 15 disp. Prel. C.c.). Il significato da annettere a tale disposizione è pertanto quello di un "monito" all'interprete affinché non sia vanificato lo spirito dell'abrogazione del sistema tariffario nelle professioni ordinistiche.

Successivamente, con legge del 31/12/2012 n° 247 è stata introdotta la nuova disciplina della professione forense. E' qui d'interesse l'art. 13 che disciplinando il conferimento dell'incarico ed il compenso ha previsto:

al 1° comma che l'incarico può essere anche svolto a titolo gratuito;

al 2° comma che *Il compenso spettante al professionista è pattuito di regola per iscritto all'atto del conferimento dell'incarico professionale.*

Al 3° comma che *La pattuizione dei compensi è libera: è ammessa la pattuizione a tempo, in misura forfetaria, per convenzione avente ad oggetto uno o più affari, in base all'assolvimento e ai tempi di erogazione della prestazione, per singole fasi o prestazioni o per l'intera attività, a percentuale sul valore dell'affare o su quanto si prevede possa giovare, non soltanto a livello strettamente patrimoniale, il destinatario della prestazione.*

Al 5° comma che *Il professionista è tenuto, nel rispetto del principio di trasparenza, a rendere noto al cliente il livello della complessità dell'incarico, fornendo tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento alla conclusione dell'incarico; a richiesta è altresì tenuto a comunicare in forma scritta a colui che conferisce l'incarico professionale la prevedibile misura del costo della prestazione, distinguendo fra oneri, spese, anche forfetarie, e compenso professionale.*

Al 6° comma che *I parametri indicati nel decreto emanato dal Ministro della giustizia, su proposta del CNF, ogni due anni, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, si applicano quando all'atto dell'incarico o successivamente il compenso non sia stato determinato in forma scritta, in ogni caso di mancata determinazione consensuale, in caso di liquidazione giudiziale dei compensi e nei casi in cui la prestazione professionale è resa nell'interesse di terzi o per prestazioni officiose previste dalla legge.*

Al 9° comma che *In mancanza di accordo tra avvocato e cliente, ciascuno di essi può rivolgersi al consiglio dell'ordine affinché esperisca un tentativo di conciliazione. In mancanza di accordo il consiglio, su richiesta dell'iscritto, può rilasciare un parere sulla congruità della pretesa dell'avvocato in relazione all'opera prestata.*

Questo testo normativo, entrato in vigore dopo l'abrogazione del sistema tariffario, non ne ha certamente determinato la reviviscenza per i soli esercenti le professioni legali, conclusione che risulterebbe sistematicamente inspiegabile per l'ingiustificata differenziazione del trattamento rispetto a quello riservato a tutte le altre professioni. Tanto ciò è vero che è stata ribadita e rafforzata la *regola* della libera contrattazione del compenso all'atto del conferimento dell'incarico



Decreto di rigetto n. cronol. 28838/2019 del 03/10/2019

RG n. 59536/2019

(comma 2). La giurisprudenza di legittimità ha ammesso, peraltro, che la pattuizione del compenso possa avvenire anche successivamente (Cass. Civ, Sez. III, sent. n. 2169 del 4 febbraio 2016).

Ai fini che qui interessano si tratta di stabilire se il credito del professionista possa ritenersi liquido, sebbene non pattuito, per effetto del parere rilasciato dall'ordine professionale in forza del comma 9 dell'art. 13.

E la risposta è negativa in forza delle seguenti considerazioni.

Una volta affermata (art. 9, comma 4, l. n. 27 del 2012) e ribadita (art. 13, comma 2, l. n. 247 del 2012) la regola della pattuizione del compenso all'atto del conferimento dell'incarico, non può postularsi la coesistenza di un sistema di liquidazione del credito del professionista rimesso alla sua associazione professionale secondo uno schema non dissimile da quello operante prima della generalizzata abrogazione del sistema tariffario. Se non al prezzo di tradire la duplice *voluntas legis* di liberalizzare il mercato delle professioni e di non esporre il cliente a pretese che non siano state previamente concordate e rese a lui note (ancora una volta art. 9, comma 4, l. n. 27 del 2012 e art. 13, comma 5°, l. n. 247 del 2012).

Deve pertanto escludersi che il parere previsto dall'art. 9 della legge professionale coincida o sostituisca quello che l'art. 636 cpc poneva a presupposto della concessione del decreto ingiuntivo all'avvocato operante nel previgente sistema tariffario.

Il parere che l'Ordine rilascia all'interessato in forza dell'art. 9 può, piuttosto, svolgere un ruolo ancillare nel giudizio semplificato - ma a contraddittorio pieno - per la liquidazione del compenso dell'avvocato; ovvero potrà persuadere il cliente, anche al di fuori e prima del giudizio, circa la fondatezza e la congruità della pretesa del suo creditore essendo formulato - sebbene da un soggetto che non può definirsi "terzo" - sulla base degli stessi parametri ai quali il giudice farà riferimento nella sua attività tesa a liquidare il credito del professionista.

Deve, tuttavia, escludersi che su detto parere possa oggi fondarsi un comando giudiziale come quello contenuto nel decreto ingiuntivo -- sebbene instabile in quanto passibile di opposizione -- tanto più se si considera che secondo lo schema dell'art. 636 cpc al giudice è inibito di discostarsene se non per la correzione di meri errori materiali.

In definitiva, fermo il diritto al compenso per l'opera prestata, all'avvocato è riservata la facoltà di far accertare il proprio credito mediante lo speciale procedimento di cognizione sommaria previsto dall'art. 14 d.lgs. 150/2011 (come ora chiaramente statuito dalla Cassazione a Sezioni Unite nella sentenza n. 4485/2018).

P.Q.M.

Respinge il ricorso in epigrafe.

Roma 02/10/2019

Il Giudice

dott. Valeria Belli



PARERI: VACCARELLA - BRIGUGLIO

Avv. Prof. Romano Vaccarella

Roma, 7 novembre 2016

Spett.le
Consiglio dell'Ordine degli
Avvocati di Roma

Come da cortese richiesta di codesto Ordine, esprimo sinteticamente il mio parere sulle questioni poste, la prima, dal decreto di rigetto, datato 3 giugno 2016 n. 19599/16, di un ricorso per ingiunzione proposto da un avvocato nei confronti del cliente per compensi professionali, e la seconda dalla "ribellione" della sentenza emessa il 15 luglio 2016 della XI Sezione del Tribunale di Roma all'orientamento espresso dalla Corte di Cassazione, sez. 6/3, con sentenza 29 febbraio 2016, n. 4002, sempre in materia di liquidazione di compensi professionali.

a) L'argomentazione in base alla quale il Tribunale ha rigettato l'istanza monitoria - e, sostanzialmente, abrogato non solo l'art. 636, ma anche l'art. 633, n. 2 e 3, cod. proc. civ. - si fonda sull'abrogazione delle «tariffe delle professioni regolamentate nel sistema ordinistico» operata dall'art. 9, 1° comma, legge n. 27 del 2012 e sulla conseguente, ma esplicita abrogazione delle «disposizioni vigenti che, per la determinazione del compenso del professionista, rinviano alle tariffe di cui al comma 1» (così il 5° comma).

Secondo il Tribunale, questa norma (rubricata «Disposizioni sulle professioni regolamentate») non sarebbe stata scalfita dalla successiva legge n. 247 del 2012 che, disciplinando la professione forense, all'art. 13 - ribadito che «il compenso spettante al professionista è pattuito di regola per iscritto all'atto del conferimento dell'incarico professionale» (comma 2°) e dettati alcuni criteri o linee-guida circa la pattuizione - dispone che «i parametri indicati nel decreto emanato dal Ministro della



Avv. Prof. Romano Vaccarella

Giustizia, su proposta del CNF, ogni due anni, ai sensi dell'art. 1, comma 3, si applicano quando all'atto dell'incarico o successivamente il compenso non sia stato determinato in forma scritta, in ogni caso di mancata determinazione consensuale, in caso di liquidazione giudiziale dei compensi e nei casi in cui la prestazione professionale è resa nell'interesse di terzi o per prestazioni officiose previste dalla legge» (comma 6°), aggiungendo che «i parametri sono formulati in modo da favorire la trasparenza nella determinazione dei compensi dovuti per le prestazioni professionali e l'unitarietà e la semplicità della determinazione dei compensi».

Questa norma, ad avviso del Tribunale, «non ha certamente (?) determinato la reviviscenza (del sistema tariffario) per i soli esercenti le professioni legali» in quanto ciò determinerebbe una «ingiustificata differenziazione del trattamento rispetto a quello riservato a tutte le altre professioni»: argomento singolare, perché non spetta certamente al giudice - specie nell'ambito di un procedimento non aperto al contraddittorio, né con il destinatario del provvedimento richiesto, né con il richiedente - sostituirsi alla Corte Costituzionale nel "cassare" una norma per (asserita) violazione dell'art. 3 Cost..

Se la "specificità" della professione forense ha indotto il legislatore a prevedere - per l'ipotesi di mancata determinazione consensuale del compenso, per iscritto o *tout court* - l'applicabilità di "parametri" consacrati, su proposta del CNF, in un decreto del Ministro per determinare il compenso dovuto, il Giudice può solo, se dubita della ragionevolezza del motivo per il quale si è introdotta una "disparità" di trattamento, rimettere la questione al Giudice delle leggi, ma certamente non può ristabilire, lui, la "parità" di trattamento in nome della "liberalizzazione del mercato delle professioni"; tanto meno ha il potere di escludere che «il parere emesso dall'Ordine, in base (non, come dice il Tribunale; all'art. 9 della "legge professionale", ma) all'art. 29, lett. l, legge n. 247 del 2012, coincida o sostituisca quello» dell'art. 636 cod.

proc. civ., e, quindi, di stabilire che il parere avrebbe «un ruolo ancillare nel giudizio semplificato» di cui agli artt. 14 e 34 D.Lgs. n. 150 del 2011.

La legge conferisce all'Ordine il potere di dare «pareri sulla liquidazione dei compensi spettanti agli iscritti», la legge prevede i «parametri» in base ai quali i compensi sono determinati, se non pattuiti o non pattuiti per iscritto, la legge prevede che l'avvocato possa seguire - oltre il procedimento semplificato caro al Tribunale - «il procedimento di cui agli artt. 633 e seguenti cod. proc. civ.»; la Costituzione (art. 101), infine, dispone che il giudice è soggetto alla legge e che, quindi, non può disapplicarla neanche per "attuare" la Costituzione, ma solo può, se crede, rimettere alla Corte Costituzionale una motivata questione di legittimità costituzionale.

* * * *

Più delicata è la questione oggetto della "ribellione" del Tribunale all'indirizzo adottato dalla Corte di Cassazione.

In sostanza, all'assorbente valore che la S.C. attribuisce al criterio di cui all'art. 54 n. 4, lett. b, n. 2 della legge delega (n. 69 del 2009), il quale esclude, per i procedimenti «ricondotti al procedimento sommario di cognizione», ogni «possibilità di conversione nel rito ordinario», il Tribunale oppone la lettera dell'art. 28 legge n. 794 del 1942 che, anche nel testo modificato dall'art. 34 D.Lgs. n. 150 del 2011, continua a parlare di «liquidazione delle spese, degli onorari e dei diritti nei confronti del cliente».

Preliminarmente, a me sembra opportuno rilevare - a fronte di un passo della sentenza della S.C. che si presta a dubbi - che a ragione il Tribunale affermi che il procedimento riguarda esclusivamente le prestazioni giudiziali civili, essendo univoca in tal senso la norma, con il riferimento alla "decisione della causa o estinzione della procura", nella esclusione delle prestazioni stragiudiziali.



Venendo al nocciolo della questione, il portato innovativo della disciplina - essendo intangibile da parte del legislatore delegato la competenza e la composizione del giudice (art.54, 4° comma, lett. a) nonché le disposizioni attributive di poteri officiosi o di "effetti" non conseguibili con le norme del codice (lett. c) - sta indubbiamente, per i procedimenti ricondotti al rito sommario, nel divieto di conversione nel rito ordinario: un divieto che, probabilmente, deriva dalla consapevolezza dell'uso molto disinvolto che, fin dall'introduzione del rito sommario, i giudici hanno fatto del potere loro attribuito dall'art. 702 *ter*, commi 2° e 3°, cod. proc. civ. A ciò si aggiunga che, nel procedimento di cui all'art. 28 legge n. 794 del 1942, il convenuto aveva a disposizione un più che agevole strumento - la contestazione, totale o parziale, dell'*an debeatur* e, *a fortiori*, la domanda riconvenzionale - per imporre la chiusura del procedimento speciale con una declaratoria di inammissibilità seguita (secondo alcuni) dalla riproposizione della domanda ovvero (secondo altri) dalla prosecuzione con il rito ordinario della causa; con l'ulteriore conseguenza per cui l'ordinanza che decideva la causa era ricorribile solo per cassazione *ex art. 111 Cost.* se oggetto di decisione era stato soltanto il *quantum*, mentre era appellabile (per la prevalenza della sostanza di sentenza) se la decisione aveva investito anche l'*an* o la domanda riconvenzionale.

Nel divieto di conversione del rito la Corte di Cassazione ha visto lo strumento voluto dal legislatore per stroncare questo ginepraio di questioni, e pertanto ha visto in tale procedimento - abbia o non abbia investito l'*an debeatur* - l'unico attraverso il quale l'avvocato può far valere il suo diritto al compenso nei confronti del cliente: e ciò anche se l'avvocato - come gli consente espressamente l'art. 34 D. Lgs. n. 150 del 2011 - si vale della procedura monitoria, in quanto l'opposizione deve seguire il rito disciplinato dall'art. 14 D.Lgs.

Tale "*semplificazione*", secondo la S.C., vale bene il sacrificio della collegialità del procedimento (peraltro imposta anche, attesa la natura

Avv. Prof. Romano Vaccarella

camerale, dall'art. 50 *bis* cod. proc. civ.) e della non appellabilità dell'ordinanza; sacrificio, quest'ultimo, reso sopportabile dalla cognizione piena che, nonostante la sua sommarietà, il rito assicura.

A mio avviso, le acute contestazioni del Tribunale non scalfiscono la tesi di fondo della S.C., ma sono preziose per stemperarne talune (anche a mio avviso) inaccettabili conseguenze.

In primo luogo, la lettera dell'art. 28 - con il suo riferimento alla «liquidazione» - non costituisce, a mio avviso, un ostacolo a ritenere che il procedimento di cui all'art. 14 D.Lgs. 150, correttamente introdotto, continui ad applicarsi anche dopo che il convenuto lo ha "arricchito" di contestazioni relative all'*an* ovvero, anche, di domande riconvenzionali: il rito previsto dall'art. 14 richiede che la domanda dell'avvocato abbia ad oggetto esclusivamente la liquidazione del compenso, ed il divieto di conversione sta appunto a dire che quanto successivamente viene introdotto nel giudizio non incide sul rito che sia stato, dall'attore, correttamente imboccato.

Solo se l'attore non si è limitato a chiedere la liquidazione del compenso il giudice è tenuto a dichiarare inammissibile la domanda, non anche se dopo una domanda adeguata al rito speciale sopravvengono ampliamenti dell'oggetto del giudizio ovvero ulteriori domande: la cognizione piena assicurata dal rito, ancorché sommario (*rectus*, de formalizzato, ma con contraddittorio pieno), è idonea per la decisione anche di tali ulteriori elementi.

L'inappellabilità dell'ordinanza, ribadita dall'art. 14, 4° comma, riguarda ogni ordinanza, quale che ne sia il contenuto e quindi anche se abbia investito l'*an*; la facoltà di stare in giudizio personalmente non sembra (qui un lieve dubbio è d'obbligo) lesiva del diritto di difesa in ragione del carattere deformalizzato del rito, e quindi della possibilità che il giudice - ferma la sua terzietà - chiarisca alla parte di quali poteri processuali essa dispone.

Avv. Prof. Romano Vaccarella

Dove mi sembra prezioso il contributo del Tribunale è nella critica all'idea secondo la quale quello dell'art. 14 D.Lgs. sarebbe "il" rito esclusivo deputato a risolvere le controversie tra avvocato e cliente: ribadito che tale rito è praticabile solo per prestazioni giudiziali civili e solo se la domanda ha ad oggetto esclusivamente la liquidazione di tale compenso, deve altresì escludersi che all'avvocato siano inibite strade processuali diverse per chiedere la liquidazione del compenso spettategli per prestazioni giudiziali civili.

Sostenere - come la S.C. sostiene - che il decreto legislativo dispone l'esclusività di tale rito significa immaginare che al legislatore delegato la legge delega abbia consentito ciò che essa, viceversa, gli vieta esplicitamente, e cioè l'introduzione per queste controversie - rispetto alla situazione preesistente, nella quale era indiscussa la facoltatività del rito della legge n. 794 del 1942 - criteri di competenza per materia inderogabili e criteri attinenti alla composizione dell'organo giudicante: laddove la legge delega non ad altro mirava che a razionalizzare e coordinare un rito speciale con un rito previsto dal codice, e non certamente a comprimere, laddove esisteva, la libertà di chi si rivolge al giudice di scegliere lo strumento processuale ritenuto più adeguato.

Ci si può certamente rammaricare che, per i vincoli posti dalla legge delega, i risultati conseguiti con il decreto delegato siano inappaganti e non risolutivi, ma certamente non sono consentite interpretazioni che presuppongono il loro scioglimento: sicché la libertà di valersi del rito ordinario o del procedimento monitorio (con opposizione governata dal rito ordinario) ovvero del rito speciale in esame non può essere sacrificata per un'esigenza di "estetica sistematica", andando al di là del disegno del legislatore, volto soltanto a rendere più chiara e praticabile una delle strade a disposizione dell'attore.

* * * *

Invio i saluti più cordiali.





CONSIGLIO DELL'ORDINE
DEGLI AVVOCATI - ROMA

U 8 NOV. 2016

Prot. N. 24739

Data: Lun 07/11/2016 14:08
Da: "Prof. Romano Vaccarella Pec "
A: maurovaglio@ordineavvocatiroma.org,
segreteria@ordineavvocatiroma.org
Oggetto: Parere
Allegato/i: PARERE.pdf(*dimensione 294 KB*)

Su incarico dell'avv. prof. Romano Vaccarella si invia in allegato il parere richiesto via pec il 25.10 u.s..

Distinti saluti

La Segreteria

Barbara

Avv. Prof. Romano Vaccarella

Corso Vittorio Emanuele II, 269

00186 - Roma

Tel: +39 06 68802300

Fax: +39 06 68212923

Avviso ai sensi del Decreto Legislativo n. 196/2003.

Le informazioni contenute in questo messaggio di posta elettronica e/o nel/i file/s in allegato, sono da considerarsi strettamente riservate. Il loro utilizzo e'consentito esclusivamente al destinatario sopra indicato. Qualora riceveste questo messaggio senza essere il destinatario, vi preghiamo cortesemente di informarci con apposito messaggio e procedere alla distruzione del messaggio stesso, cancellandolo dal vostro sistema; costituisce violazione alle disposizioni del Decreto Legislativo n.196/2003 "Codice in Materia di Protezione dei Dati Personali", il trattenere il messaggio stesso, divulgandolo anche in parte, distribuirlo ad altri soggetti, oppure copiarlo."

Prof. Avv. Antonio Briguglio

*Ordinario di Diritto Processuale Civile
nella Università di Roma "Tor Vergata"
Via Michele Mercati n. 51 - 00197 Roma
Tel.: 06/36004535 - 06/36005256
Fax: 06/36001112*

Prot. 26893/2016

Ecc.mo
Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di
Roma
Palazzo di Giustizia
Piazza Cavour
00193 Roma
c.a. Cons. Pietro di Tosto

Roma, 28.11.2016

PARERE PRO VERITATE

Mi viene chiesto da codesto Eccellentissimo Consiglio dell'Ordine¹ di esprimere parere *pro veritate* "sui riti utilizzabili per richiedere giudizialmente la liquidazione del compenso all'avvocato, con particolare riferimento alle pronunce di inammissibilità del ricorso per decreto ingiuntivo e del ricorso ex art. 14 D. Lgs. 150/ 2011" rese, rispettivamente dalla VII[^] e dalla XI[^] Sezione del Tribunale civile di Roma, anche alla luce della sentenza della Suprema Corte n. 4002 del 29.2.2016.

I

1. Vi è infatti allo stato ed anzitutto un significativo contrasto interpretativo riguardante l'art. 14, comma 1, del D.lgs. 1 settembre 2011 n. 150 contenente la normativa sulla cd. semplificazione dei riti, in ragione della diversa lettura che di esso hanno offerto, da un lato, alcuni giudici di merito e, dall'altro, la Suprema Corte con la cennata pronuncia. / 2

L'art. 14 cit. stabilisce che "le controversie previste dall'articolo 28 della legge 13 giugno 1942, n. 794, e l'opposizione proposta a norma dell'articolo 645 del codice di procedura civile contro il decreto ingiuntivo riguardante onorari, diritti o

¹ Con Delibera consiliare del 13 ottobre 2016.

volte alla mera quantificazione dello stesso; con la conseguenza che una controversia esulante da tale ambito, perché connotata dalla contestazione del credito nell'*an*, non sarebbe *tout court* trattabile con rito sommario di cognizione (non già perché più o meno complessa – vedi la considerazione di cui appena sopra – bensì semplicemente perché sarebbe estranea all'area applicativa tanto dell'art. 28 L. n. 794/42, quanto e conseguentemente dell'art. 14 del Dlgs. n. 150/2011) e il giudice dovrebbe dichiarare inammissibile la domanda proposta nelle forme sommarie.

A sostegno di tale impostazione si richiama innanzitutto il tenore letterale dell'art. 28 L. 794/1942, al quale l'art. 14 Dlgs 150/2011 espressamente rinvia, ed in particolare l'espressione "liquidazione" in esso utilizzata², che – si osserva – presuppone la certezza in ordine alla sussistenza del rapporto e del credito.

Si richiama inoltre la prevalente giurisprudenza di legittimità formatasi, vigente la L. 794/1942, in relazione allo speciale procedimento camerale di liquidazione dei compensi giudiziali dell'avvocato, ed orientata nel senso di limitare, in ragione di quel tenore letterale, l'applicazione del procedimento speciale alle sole controversie "liquidatorie".

3. Tuttavia, anche a voler concordare con l'assunto (tutt'altro che sicuro) secondo il quale l'espressione "liquidazione" di cui all'art. 28 L. 794/1942 sia a tutta prima riconducibile ad una domanda solo quantificatoria di un credito certo nell'*an* e perciò ad un'attività giudiziale meramente estimativa e vincolata³, pare a chi scrive che l'argomento letterale meriti di essere superato, pena irrazionali

² L'art. 28 L. 13.6.1942 n. 794 testualmente dispone: "*per la liquidazione delle spese, degli onorari e dei diritti nei confronti del proprio cliente l'avvocato o il procuratore, dopo la decisione della causa o l'estinzione della procura deve, se non intende seguire la procedura di cui all'art. 633 e ss. del codice di procedura civile, proporre ricorso al capo dell'ufficio giudiziario adito per il processo*"

Secondo la S.C. *“le controversie previste dall’art. 28 della legge 13 giugno 1942, come modificato dal D. Lgs. n. 150/2011, e a seguito dell’abrogazione degli art. 29 e 30 Legge n. 794/1942, per la liquidazione delle spese, degli onorari e dei diritti nei confronti del proprio cliente da parte dell’avvocato devono essere trattate con la procedura prevista dall’art. 14 del decreto legislativo 1° settembre 2011 n. 150 anche in ipotesi che la domanda riguardi all’an della pretesa senza possibilità per il giudice adito di trasformare il rito sommario in rito ordinario o di dichiarare l’inammissibilità della domanda”*.

Tale conclusione muove innanzitutto da una considerazione di ordine generale, afferente la scelta di fondo operata dal legislatore con la Legge delega n. 69/2009 volta, *inter alia*, a ricondurre al procedimento sommario di cognizione (introdotto *ex novo* nel sistema processuale dall’art. 51 della medesima Legge) tutti i procedimenti in cui prevalgano caratteri di semplificazione della trattazione e dell’istruzione della causa.

In attuazione di tale delega, il legislatore del 2011 ha abrogato le norme disciplinanti il “vecchio” rito camerale *“per la liquidazione delle spese, degli onorari e dei diritti”* dell’avvocato e ha ricondotto al rito sommario di cognizione obbligatorio anche il contenzioso avvocato/cliente; il quale si presenta in effetti, nella esperienza concreta, piuttosto standardizzato (essendo tipicamente caratterizzato da eventuali eccezioni o domande riconvenzionali aventi ad oggetto l’inadempimento del professionista) e per lo più bisognevole di una istruzione solo documentale.

Vale la pena peraltro di ribadire in proposito che il rito sommario di cognizione, per come previsto dagli artt. 702 bis e ss. c.p.c. - e senza che in proposito sussistano differenze tra il caso in cui esso è adottato a scelta

Anche le superiori osservazioni valgono a corroborare l'idea che il tenore letterale dell'art. 28 L. 794/1942 e l'eredità della giurisprudenza *praeter legem* un tempo limitativa dell'ambito di applicazione dello speciale procedimento camerale di liquidazione, possano dirsi superati proprio in ragione della normativa sulla "semplificazione dei riti", della sua finalità per l'appunto semplificatoria (la quale dovrebbe intuitivamente ed in generale impedire che un'area di contenzioso sostanzialmente omogenea sia parcellizzata fra riti diversi), e della scelta da quest'ultima operata e incentratasi sul modello del rito sommario di cognizione.

5. In altre parole la complessa ortopedia legislativa andrebbe così ricostruita.

La normativa sulle semplificazioni dei riti (legge di delega e legislazione delegata) ha lasciato in vita l'art. 28 L. n. 794/1942 ed ha abrogato gli artt. 29 e 30 della medesima Legge.

In questi secondi era disciplinato il rito applicabile al procedimento speciale, ed essi sono stati eliminati in linea con l'intervento complessivo della normativa sulle "semplificazioni" perché di essi ha preso il posto, quanto al rito, la riconduzione al modello del rito sommario di cognizione voluto dall'art. 14 D.Lgs. n. 150/2011.

L'art. 28 L. n. 794/1942 permane invece ad individuare il particolare procedimento speciale e le controversie cui esso (ormai ricondotto, quanto al rito, al modello del rito sommario) è applicabile.

A questo punto può plausibilmente sostenersi che se *illo tempore* gli artt. 29 e 30 L. n. 794/1942 potevano forse consentire una interpretazione restrittiva e superficialmente letterale dell'art. 28, nel senso che esso si riferisse solo alle controversie meramente liquidatorie (e ciò appunto perché il rito disciplinato dagli artt. 29 e 30 era un rito camerale tendenzialmente inidoneo o poco idoneo a

desumibile dalla Relazione di accompagnamento opportunamente evidenziato dal Tribunale di Roma e di altri dallo stesso Tribunale prospettati.

Sebbene insomma il mio personale avviso propenda nel senso già additato dalla Suprema Corte, la divergente giurisprudenza del Tribunale di Roma non pare potersi tacciare di irragionevolezza o di gratuita ribellione all'orientamento nomofilattico. Essa rappresenta, piuttosto, una adeguata sollecitazione affinché la Suprema Corte ritorni sul tema per confermare - almeno così ritengo condivisibile - con maggior approfondimento l'orientamento già espresso.

Invero, nonostante la non trascurabile valenza interpretativa (per altro notoriamente non vincolante) della Relazione di accompagnamento, continua ad apparirmi preferibile - in ossequio alle prevalenti finalità sistematiche di semplificazione dei riti di cui alla legge delega n. 69/2009 e al D. Lgs. n. 150/2011, nonché in considerazione della piena ed elastica rispondenza del rito sommario ad una cognizione piena e compiuta - l'opposta conclusione che prevede l'assoggettamento al procedimento speciale *ex art. 28 L. n. 794/1942* e perciò oggi al rito sommario di cognizione di cui all'art. 14 D. Lgs. 150/2011, delle controversie tra avvocato e cliente anche se estese all'*an debeatur*.

7. Ove si andasse di contrario avviso, del resto, si sacrificerebbero immotivatamente le esigenze di economia processuale imponendo - stante la cennata impossibilità di "trasmigrazione" del rito nelle forme ordinarie - all'avvocato attore di instaurare *ex novo* un giudizio in via ordinaria per effetto della mera contestazione da parte del cliente convenuto in relazione all'*an* della pretesa (e del tutto a prescindere dalla relativa fondatezza). Irrazionalmente, insomma, l'ammissibilità della domanda (che è cosa ben diversa dalla forma della

meno) che può attagliarsi all'intero contenzioso tra avvocato e cliente. D'altro canto, il sacrificio del giudizio di fatto in doppio grado può ben essere rilevante e significativo (e poi più o meno giustificabile dal punto di vista delle scelte discrezionali del legislatore) anche nel caso in cui la controversia riguardi esclusivamente aspetti liquidatori, ove la *quaestio facti* è molte volte del tutto assorbente.

9. Il Tribunale di Roma lamenta inoltre che la sentenza n. 4002/2016 della S.C., non distinguendo fra l'uno e l'altro caso, sembrerebbe estendere il principio della obbligatoria trattazione con rito sommario ex art. 14 D. Lgs. 150/2011 anche alle prestazioni stragiudiziali.

In realtà il mancato espresso riferimento di Cass. n. 4002/2016 alle sole prestazioni giudiziali appare dovuto alla pacifica riferibilità del nuovo rito sommario obbligatorio proprio e solo a tali prestazioni, come da (sia pure implicita) previsione normativa⁴. Già nel sistema *ante* Dlgs. 150/2011, il procedimento speciale (allora trattato con il "vecchio" rito camerale) era pacificamente riconducibile alle prestazioni giudiziali dell'avvocato, stante il riferimento dell'art. 28 L. 794/1942 ad un ricorso proponibile "*al capo dell'ufficio giudiziario adito per il processo*", "*dopo la decisione della causa o l'estinzione della procura*". A suo tempo un nutrito orientamento giurisprudenziale di legittimità aveva comunque fatto rientrare nella speciale procedura di liquidazione dei compensi tutte quelle prestazioni che, sebbene non propriamente giudiziali, fossero tuttavia a quelle assimilabili in virtù della stretta dipendenza dal mandato conferito per la difesa in giudizio "*così da potersi considerare attività strumentale o*

⁴ L'art. 14 D. Lgs. 150/2011 individua infatti come competente "*l'ufficio giudiziario di merito adito per il processo nel quale l'avvocato ha prestato la propria opera*".

È ovvio infatti che il comma 4 lett. a) dell'art. 54 L. 69/2009 va considerato ed inteso nell'ambito complessivo dei criteri di delega al Governo per la "riduzione e semplificazione dei procedimenti civili" di cui al medesimo art. 54.

Orbene, la delega si riferisce alla riduzione e semplificazione, mediante riconduzione ad uno fra tre modelli, dei soli "*procedimenti civili di cognizione che rientrano nell'ambito della giurisdizione ordinaria e che sono regolati dalla legislazione speciale*" (v. art. 54 comma 1), fra di essi appunto essendovi il procedimento di cui all'art. 28 L. 794/1942. Altrettanto evidente è dunque che la "salvezza" dei criteri di competenza e di composizione dell'organo giudicante previsti dalla legislazione vigente non può che riferirsi ai soli criteri che la legislazione speciale allora vigente contemplava per i procedimenti da essa regolati. Pertanto, proprio se si ritiene con il Tribunale di Roma che il diritto vivente affidasse al giudizio ordinario di cognizione previsto dal codice di procedura civile (e non al procedimento speciale ex art. 28 L. 794/1942) le controversie non puramente liquidatorie tra avvocato e cliente, non ha alcun rilievo, in senso spregiativo della delega, che l'attuale interpretazione dell'art. 14 Dlgs. 150/2011 assegni al rito sommario di cognizione tali controversie non liquidatorie, proprio perché i criteri di competenza e di composizione dell'organo giudicante per esse controversie allora vigenti non erano affatto previsti dalla legislazione speciale, bensì dal codice di procedura civile.

Né a questo punto potrebbe sollevarsi ulteriore obiezione secondo cui il legislatore delegato avrebbe comunque ecceduto dalla delega occupandosi di controversie – quelle tra avvocato e cliente non puramente liquidatorie – a suo tempo non regolate dalla legislazione speciale, bensì appunto dal codice

nomofilattica che tenga conto delle tutt'altro che insignificanti argomentazione contrarie espresse dal Tribunale di Roma nella pronuncia del 15.7.2016 - la domanda avente ad oggetto onorari, diritti e spese spettanti agli avvocati per prestazioni rese in giudizio e ad esse assimilabili va oggi necessariamente introdotta ex art. 14 D.Lgs. 150/2011, e senza distinzione tra controversie meramente liquidatorie e non liquidatorie, nelle forme del rito sommario di cognizione (con le particolari connotazioni che questo riveste *in subiecta materia* e cioè senza possibilità di "trasmigrazione" nella forma ordinaria disposta dal giudice del rito), salva la possibilità di agire in via monitoria ai fini dell'emanazione di un decreto ingiuntivo (l'eventuale opposizione al quale dovrà comunque proporsi, sempre che il decreto ingiuntivo riguardi crediti per prestazioni giudiziali e ad esse assimilate, con ricorso sommario ai sensi del cennato art. 14 del medesimo D.lgs.).

Due sono pertanto le strade offerte all'avvocato che intenda agire per il recupero dei propri crediti professionali: **i)** il procedimento sommario obbligatorio di cui al Dlgs. 150/2011 con il solo limite dei crediti derivanti da prestazioni giudiziali e ad esse assimilate, ovvero **ii)** il procedimento monitorio di cui al codice di rito (esteso anche alle prestazioni stragiudiziali, e con la cennata differenza del rito per la fase di opposizione a seconda che si tratti di prestazioni giudiziali o stragiudiziali.

II

1. A tale conclusione (la doppia via rappresentata dal sommario di cognizione o dal monitorio, con esclusione del giudizio ordinario di cognizione) perviene correttamente anche altra pronuncia del Tribunale di Roma (decreto n. 19599 del 3.6.2016), che tuttavia, a parere di chi scrive, erroneamente rigetta il ricorso per

2. Sennonché, l'art. 636 c.p.c., nel menzionare il parere della "competente associazione professionale" (nel nostro caso dunque il cd. parere di congruità del Consiglio dell'Ordine), non fa alcun riferimento a tariffe o altri parametri, lasciando dunque *in thesi* intendere che l'avviso di congruità della "competente associazione professionale" (nel nostro caso oltretutto esercente un *munus* pubblico), sia di per sé dotato di sufficiente autorevolezza, idonea – si badi – non certo ad asseverare in via definitiva ed in modo incontestabile il credito dell'avvocato, bensì soltanto e per lo meno a conferire dignità equiparabile a quella della prova scritta ai fini dell'emanazione del decreto ingiuntivo, ad un documento (la parcella dell'avvocato) che prova scritta a rigore non sarebbe in senso logico e sistematico, perché proveniente dallo stesso creditore. Seguendo questa impostazione l'art. 636 c.p.c. non potrebbe giammai dirsi abrogato dal sopravvenire della Legge n. 27/2012, né formalmente ed ai sensi del comma 5 dell'art. 9 di essa Legge, né tantomeno sostanzialmente in via sistematica; e ciò per la semplice ragione che quell'articolo non rappresenta affatto una "*disposizione vigente che per la determinazione del compenso del professionista rinvia alle tariffe*"⁷.

Questa impostazione risulta ulteriormente confermata dalla riconducibilità del credito dell'avvocato al numero 2) piuttosto che al numero 3) dell'art. 633 c.p.c., e ciò in considerazione del fatto che neppure tale n. 2 ("*se il credito*

⁷ In tal senso si è espresso, con Parere del 23 ottobre 2013 il Consiglio Nazionale Forense secondo il quale: "*la clausola abrogativa contenuta nella normativa (art. 9, comma 5, d.l. 1/2012 convertito nella L. 27/2012) ha colpito solo le disposizioni che richiamano espressamente l'istituto tariffario; la disposizione – anteriore alla nuova legge professionale – che istituiva la funzione di opinamento del COA (segnatamente l'art. 14, lett. d) R.D.L. n. 1578/33) non conteneva alcun rinvio alle tariffe. A ben vedere, la portata abrogativa del menzionato art. 9 riguarda le tariffe come criterio di determinazione del compenso, e dunque incide sui criteri attraverso cui è esercitato il potere di opinamento, e non investe la sua persistenza in capo al Consiglio dell'Ordine forense*".

parere di congruità è per l'appunto quello di convalidare, con sufficiente grado di attendibilità, l'esercizio della predetta discrezionalità e perciò la puntuale determinazione del compenso.


3. Il Tribunale di Roma inoltre, nella pronuncia in esame, pur dando atto dell'intervento della Legge n. 247/2012 - che ha espressamente contemplato (v. sempre l'art. 13, comma 6) le ipotesi di mancata pattuizione dei compensi tra avvocato e cliente, prevedendo in tali casi l'applicazione dei cennati parametri e prevedendo altresì (art. 13, comma 9), in mancanza di accordo tra le parti, che il Consiglio, su richiesta dell'iscritto, possa "rilasciare un parere sulla congruità della pretesa dell'avvocato in relazione all'opera prestata" - ne sminuisce la portata affermando che il credito del professionista, ove non pattuito, non può ritenersi liquido per effetto del parere rilasciato dall'ordine professionale ex art. 13, comma 9 L 247/2012, pena la violazione della "regola della pattuizione del compenso all'atto del conferimento dell'incarico" e la reviviscenza dell'abrogato sistema tariffario.

Sennonché, come emerge dalla stessa Legge 247/2012 richiamata dal Tribunale, la regola della pattuizione per iscritto del compenso dovuto al professionista costituisce una regola di massima (art. 13, comma 1: "il compenso spettante al professionista è pattuito di regola per iscritto all'atto del conferimento dell'incarico"), suscettibile di eccezioni. Eccezioni non a caso disciplinate dalla medesima legge 247/2012 che, si ribadisce, rinvia - nei previsti casi di assenza di convenzione scritta sui compensi - ai nuovi parametri tariffari emanati dal Ministero della Giustizia, consentendo altresì all'Ordine professionale di appartenenza dell'avvocato creditore di esprimere, su richiesta di quest'ultimo e

Resto a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.

In fede

Avv. Prof. Antonio Briguglio

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'A. Briguglio', written in a cursive style.

RIGETTI D. I.

N. R.G. 38206/2016



TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
DECRETO DI RIGETTO DI RICORSO PER DECRETO INGIUNTIVO

Il Giudice, letto il ricorso con il quale l'Avv. ricorrente chiede l'emissione del decreto ingiuntivo per compensi professionali il cui ammontare non è stato previamente concordato con il cliente, rileva quanto segue.

L'art. 633 c.p.c. legittima al rito monitorio il creditore di una somma "liquida" di danaro; il credito è liquido quando risulti determinato nel suo ammontare.

Al giudice che emette il decreto ingiuntivo è quindi inibito di procedere egli stesso alla "liquidazione" di un credito non (ancora) liquido.

La previsione di cui all'art. 636 cpc era strettamente ancorata al sistema delle tariffe professionali che risulta integralmente abrogato (non solo per gli avvocati ma per tutte le professioni inserite nel sistema ordinistico) dall'art. 9 della legge n. 27 del 2012 che al comma 4° ha previsto che: *"Il compenso per le prestazioni professionali è pattuito, nelle forme previste dall'ordinamento, al momento del conferimento dell'incarico professionale. Il professionista deve rendere noto al cliente il grado di complessità dell'incarico, fornendo tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento fino alla conclusione dell'incarico e deve altresì indicare i dati della polizza assicurativa per i danni provocati nell'esercizio dell'attività professionale. In ogni caso la misura del compenso è previamente resa nota al cliente con un preventivo di massima. Il comma 5° dispone: "Sono abrogate le disposizioni vigenti che, per la determinazione del compenso del professionista, rinviano alle tariffe di cui al comma 1."*

Proprio in virtù della suddetta norma di legge una parte della giurisprudenza di merito aveva ritenuto implicitamente abrogato il potere di opinamento delle associazioni professionali in quanto esso si basava sul sistema tariffario ormai non più in vigore (in tal senso Tribunale, Varese, sez. I civile, decreto 11/10/2012; Tribunale di Verona, decreto del 25.09.2013).

Successivamente, con legge del 31/12/2012 n° 247 è stata introdotta la nuova disciplina della professione forense. E' qui d'interesse l'art. 13 che disciplinando il conferimento dell'incarico ed il compenso ha previsto:

al 1° comma che l'incarico può essere anche svolto a titolo gratuito;



sistema tariffario. Se non al prezzo di tradire la duplice *voluntas legis* di liberalizzare il mercato delle professioni e di non sottoporre il cliente a pretese che non siano state previamente concordate e rese a lui note (ancora una volta art. 9, comma 4, l. n. 27 del 2012 e art. 13, comma 5°, l. n. 247 del 2012).

Deve pertanto escludersi che il parere previsto dall'art. 9 della legge professionale coincida o sostituisca quello che l'art. 636 cpc poneva a presupposto della concessione del decreto ingiuntivo all'avvocato operante nel previgente sistema tariffario.

Il parere che l'Ordine rilascia all'interessato in forza dell'art. 9 può, piuttosto, svolgere un ruolo di supporto nel giudizio semplificato - ma a contraddittorio pieno - per la liquidazione del compenso dell'avvocato; ovvero potrà persuadere il cliente, anche al di fuori e prima del giudizio, circa la fondatezza e la congruità della pretesa del suo creditore essendo formulato sulla base degli stessi parametri ai quali il giudice farà riferimento nella sua attività tesa a liquidare il credito del professionista.

Deve, tuttavia, escludersi che su detto parere possa oggi fondarsi un comando giudiziale come quello contenuto nel decreto ingiuntivo - sebbene instabile in quanto passibile di opposizione - tanto più se si considera che secondo lo schema dell'art. 636 cpc al giudice è inibito di discostarsene se non per la correzione di meri errori materiali.

In definitiva, all'avvocato per l'opera prestata è riservato il procedimento semplificato per la liquidazione (art. 28 legge 13 giugno 1942 n. 794 come modificato dall'art. 34 D.Lgs. n. 150/2011), la cui portata applicativa risulta recentemente estesa, per via giurisprudenziale, anche alle contese sull'*an* del diritto al compenso (Cass. Civ., 29.2.2016, n. 4002).

P.Q.M.

Rigetta la domanda.

Roma, 2 giugno 2016

Il Giudice
dott. Renato Castaldo



N. R.G. 63448/2016



TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA

DECRETO DI RIGETTO DI RICORSO PER DECRETO INGIUNTIVO

Il Giudice dott. Valeria Belli,

letto il ricorso per la concessione di decreto ingiuntivo depositato da
D'ALESSANDRO FLORIANO (C.F. DLSFRN36S15F839N),

ritenuto che in base ai documenti prodotti il credito non risulti liquido per tutte motivazioni già esposte nel provvedimento di rigetto già emesso da altro giudice di questa sezione in relazione a precedente ricorso avente ad oggetto la medesima domanda;

ritenuto che le argomentazioni enunciate a confutazione della precedente decisione di rigetto non possano trovare accoglimento ed in particolare:

- a. il comma VI dell'art. 13 della legge 247/2012 si limita a statuire l'applicabilità dei parametri di cui al decreto ministeriale in tutte le ipotesi in cui il compenso non sia stato determinato in forma scritta;
- b. tale previsione non significa tuttavia che il parere di congruità previsto al successivo comma IX possa essere ritenuto idoneo a liquidare il credito, come in precedenza previsto nella vigenza del sistema tariffario;
- c. la previsione di cui al comma II della pattuizione per iscritto del compenso (la disposizione prevede che il compenso sia di regola pattuito per iscritto all'atto del conferimento dell'incarico) non può che significare che la regola generale è costituita da tale pattuizione, secondo i criteri ispiratori della disciplina abrogatrice delle tariffe obbligatorie;
- d. la recentissima sentenza della Suprema Corte n. 19800/2016 ha statuito in ordine ad una fattispecie relativa ad opposizione a decreto ingiuntivo emesso nel lontano anno 2002, evidentemente sotto il vigore della precedente disciplina ed è quindi del tutto inconferente rispetto alla fattispecie in esame;

visti gli artt. 633 e seguenti c.p.c.;

RIGETTA

il ricorso per decreto ingiuntivo n. r.g. **63448/2016** nei confronti di **CONFCOMMERCIO ROMA** (C.F. 80034670580).

Roma, 20 ottobre 2016

Il Giudice
dott. Valeria Belli





TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA

DECRETO DI RIGETTO DI RICORSO PER DECRETO INGIUNTIVO

Il Giudice, letto il ricorso con il quale l'Avv. ricorrente chiede l'emissione del decreto ingiuntivo per compensi professionali il cui ammontare non è stato previamente concordato con il cliente, rileva quanto segue.

L'art. 633 c.p.c. legittima al rito monitorio il creditore di una somma "liquida" di danaro; il credito è liquido quando risulti determinato nel suo ammontare.

Al giudice che emette il decreto ingiuntivo è quindi inibito di procedere egli stesso alla "liquidazione" di un credito non (ancora) liquido.

La previsione di cui all'art. 636 cpc era strettamente ancorata al sistema delle tariffe professionali che risulta integralmente abrogato (non solo per gli avvocati ma per tutte le professioni inserite nel sistema ordinistico) dall'art. 9 della legge n. 27 del 2012 che al comma 4° ha previsto che: *"Il compenso per le prestazioni professionali è pattuito, nelle forme previste dall'ordinamento, al momento del conferimento dell'incarico professionale. Il professionista deve rendere noto al cliente il grado di complessità dell'incarico, fornendo tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento fino alla conclusione dell'incarico e deve altresì indicare i dati della polizza assicurativa per i danni provocati nell'esercizio dell'attività professionale. In ogni caso la misura del compenso è previamente resa nota al cliente con un preventivo di massima. Il comma 5° dispone: "Sono abrogate le disposizioni vigenti che, per la determinazione del compenso del professionista, rinviano alle tariffe di cui al comma 1."*

Proprio in virtù della suddetta norma di legge una parte della giurisprudenza di merito aveva ritenuto implicitamente abrogato il potere di opinamento delle associazioni professionali in quanto esso si basava sul sistema tariffario ormai non più in vigore (in tal senso Tribunale, Varese, sez. I civile, decreto 11/10/2012; Tribunale di Verona, decreto del 25.09.2013).

Successivamente, con legge del 31/12/2012 n° 247 è stata introdotta la nuova disciplina della professione forense. E' qui d'interesse l'art. 13 che disciplinando il conferimento dell'incarico ed il compenso ha previsto:

al 1° comma che l'incarico può essere anche svolto a titolo gratuito;

al 2° comma che *Il compenso spettante al professionista è pattuito di regola per iscritto all'atto del conferimento dell'incarico professionale.*

Al 5° comma che *Il professionista è tenuto, nel rispetto del principio di trasparenza, a rendere noto al cliente il livello della complessità dell'incarico, fornendo tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento alla conclusione dell'incarico; è altresì tenuto a comunicare in forma scritta a colui che conferisce l'incarico professionale la prevedibile misura del costo della prestazione, distinguendo fra oneri, spese, anche forfetarie, e compenso professionale.*

Al 6° comma che *I parametri indicati nel decreto emanato dal Ministro della giustizia, su proposta del CNF, ogni due anni, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, si applicano quando all'atto dell'incarico o successivamente il compenso non sia stato determinato in forma scritta, in ogni caso di mancata determinazione consensuale, in caso di liquidazione giudiziale dei compensi e nei casi in cui la prestazione professionale è resa nell'interesse di terzi o per prestazioni officiose previste dalla legge.*

Al 9° comma che *In mancanza di accordo tra avvocato e cliente, ciascuno di essi può rivolgersi al consiglio dell'ordine affinché esperisca un tentativo di conciliazione. In mancanza di accordo il consiglio, su richiesta dell'iscritto, può rilasciare un parere sulla congruità della pretesa dell'avvocato in relazione all'opera prestata.*

Questo testo normativo, entrato in vigore dopo l'abrogazione del sistema tariffario, non ne ha certamente determinato la reviviscenza per i soli esercenti le professioni legali, conclusione che risulterebbe sistematicamente inspiegabile per l'ingiustificata differenziazione del trattamento rispetto a quello riservato a tutte le altre professioni. Tanto ciò è vero che è stata ribadita e rafforzata la *regola* della libera contrattazione del compenso all'atto del conferimento dell'incarico (comma 2). La giurisprudenza di legittimità ha ammesso, peraltro, che la pattuizione del compenso possa avvenire anche successivamente (Cass. Civ, Sez. III, sent. n. 2169 del 4 febbraio 2016).

Ai fini che qui interessano si tratta di stabilire se il credito del professionista possa ritenersi liquido, sebbene non pattuito, per effetto del parere rilasciato dall'ordine professionale in forza del comma 9 dell'art. 13.

E la risposta è negativa in forza delle seguenti considerazioni.

Una volta affermata (art. 9, comma 4, l. n. 27 del 2012) e ribadita (art. 13, comma 2, l. n. 247 del 2012) la regola della pattuizione del compenso all'atto del conferimento dell'incarico, non può postularsi la coesistenza di un sistema di liquidazione del credito del professionista rimesso alla sua associazione professionale secondo uno schema non dissimile da quello operante prima della generalizzata abrogazione del sistema tariffario. Se non al prezzo di tradire la duplice *voluntas legis* di liberalizzare

il mercato delle professioni e di non sottoporre il cliente a pretese che non siano state previamente concordate e rese a lui note (ancora una volta art. 9, comma 4, l. n. 27 del 2012 e art. 13, comma 5°, l. n. 247 del 2012).

Deve pertanto escludersi che il parere previsto dall'art. 9 della legge professionale coincida o sostituisca quello che l'art. 636 cpc poneva a presupposto della concessione del decreto ingiuntivo all'avvocato operante nel previgente sistema tariffario.

Il parere che l'Ordine rilascia all'interessato in forza dell'art. 9 può, piuttosto, svolgere un ruolo di supporto nel giudizio semplificato - ma a contraddittorio pieno - per la liquidazione del compenso dell'avvocato; ovvero potrà persuadere il cliente, anche al di fuori e prima del giudizio, circa la fondatezza e la congruità della pretesa del suo creditore essendo formulato sulla base degli stessi parametri ai quali il giudice farà riferimento nella sua attività tesa a liquidare il credito del professionista.

Deve, tuttavia, escludersi che su detto parere possa oggi fondarsi un comando giudiziale come quello contenuto nel decreto ingiuntivo - sebbene instabile in quanto passibile di opposizione - tanto più se si considera che secondo lo schema dell'art. 636 cpc al giudice è inibito di discostarsene se non per la correzione di meri errori materiali.

P.Q.M.

Rigetta la domanda.

Roma, 30 aprile 2018

Il Giudice
dott. Renato Castaldo

R.G.N. 34069/2019



Tribunale Ordinario di Roma
SEZIONE DECRETI INGIUNTIVI

Il giudice dott. Lucio Fredella,

letto il ricorso con il quale l'avv. **FILIPPO DE JORIO** chiede l'emissione del decreto ingiuntivo per compensi professionali il cui ammontare non è stato previamente concordato con il cliente, rileva quanto segue.

L'art. 633 c.p.c. legittima al rito monitorio il creditore di una somma "liquida" di danaro; il credito è liquido quando risulti determinato nel suo ammontare.

Al giudice che emette il decreto ingiuntivo è quindi inibito di procedere egli stesso alla "liquidazione" di un credito non (ancora) liquido.

L'art. 636 c.p.c. (Parcella delle spese e prestazioni) dispone: "Net casi previsti nei nn. 2 e 3 dell'articolo 633, la domanda deve essere accompagnata dalla parcella delle spese e prestazioni, munita della sottoscrizione del ricorrente e corredata dal parere della competente associazione professionale. Il parere non occorre se l'ammontare delle spese e delle prestazioni è determinato in base a tariffe obbligatorie."

Tale previsione era strettamente ancorata al sistema delle tariffe professionali che risulta integralmente abrogato (non solo per gli avvocati ma per tutte le professioni inserite nel sistema ordinistico) dall'art. 9 della legge n. 27 del 2012. In particolare il comma 1° ha stabilito: "Sono abrogate le tariffe delle professioni regolamentate nel sistema ordinistico"; il comma 4° ha previsto: "Il compenso per le prestazioni professionali è pattuito, nelle forme previste dall'ordinamento, al momento del conferimento dell'incarico professionale. Il professionista deve rendere noto al cliente il grado di complessità dell'incarico, fornendo tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento fino alla conclusione dell'incarico e deve altresì indicare i dati della polizza assicurativa per i danni provocati nell'esercizio dell'attività professionale. In ogni caso la misura del compenso è previamente resa nota al cliente con un preventivo di massima, deve essere adeguata all'importanza dell'opera e va pattuita indicando per le singole prestazioni tutte le voci di costo, comprensive di spese, oneri e contributi. Al tirocinante è riconosciuto un rimborso spese forfettariamente concordato dopo i primi sei mesi di tirocinio."

Il comma 5°: "Sono abrogate le disposizioni vigenti che, per la determinazione del compenso del professionista, rinviano alle tariffe di cui al comma 1°."

Proprio in virtù della suddetta norma di legge una parte della giurisprudenza di merito aveva ritenuto implicitamente abrogato il potere di opinamento delle associazioni professionali in quanto esso si basava sul sistema tariffario ormai non più in vigore (in tal senso Tribunale, Varese, sez. I civile, decreto 11/10/2012; Tribunale di Verona, decreto del 25.09.2013).

Firma del giudice dott. Lucio Fredella

N. R.G. 58695/2018



TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA

DECRETO DI RIGETTO DI RICORSO PER DECRETO INGIUNTIVO

Il Giudice, letto il ricorso con il quale i ricorrenti chiedono l'emissione del decreto ingiuntivo per compensi professionali il cui ammontare non è stato previamente concordato con il cliente, rileva quanto segue.

L'art. 633 c.p.c. legittima al rito monitorio il creditore di una somma "liquida" di danaro; il credito è liquido quando risulti determinato nel suo ammontare.

Al giudice che emette il decreto ingiuntivo è quindi inibito di procedere egli stesso alla "liquidazione" di un credito non (ancora) liquido.

L'art. 636 c.p.c. (Parcella delle spese e prestazioni) dispone: *"Nei casi previsti nei nn. 2 e 3 dell'articolo 633, la domanda deve essere accompagnata dalla parcella delle spese e prestazioni, munita della sottoscrizione del ricorrente e corredata dal parere della competente associazione professionale. Il parere non occorre se l'ammontare delle spese e delle prestazioni è determinato in base a tariffe obbligatorie."*

Tale previsione era strettamente ancorata al sistema delle tariffe professionali che risulta integralmente abrogato (non solo per gli avvocati ma per tutte le professioni inserite nel sistema ordinistico) dall'art. 9 della legge n. 27 del 24.3.2012. In particolare il comma 1° ha stabilito: *"Sono abrogate le tariffe delle professioni regolamentate nel sistema ordinistico"*; il comma 4° ha previsto: *"Il compenso per le prestazioni professionali è pattuito, nelle forme previste dall'ordinamento, al momento del conferimento dell'incarico professionale. Il professionista deve rendere noto al cliente il grado di complessità dell'incarico, fornendo tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento fino alla conclusione dell'incarico e deve altresì indicare i dati della polizza assicurativa per i danni provocati nell'esercizio dell'attività professionale. In ogni caso la misura del compenso è previamente resa nota al cliente con un preventivo di massima, deve essere adeguata all'importanza dell'opera e va pattuita indicando per le singole prestazioni tutte le voci di costo, comprensive di spese, oneri e contributi. Al tirocinante è riconosciuto un rimborso spese forfettariamente concordato dopo i primi sei mesi di tirocinio."*

Il comma 5°: *"Sono abrogate le disposizioni vigenti che, per la determinazione del compenso del professionista, rinviano alle tariffe di cui al comma 1."*

Proprio in virtù della suddetta norma di legge una parte della giurisprudenza di merito aveva ritenuto implicitamente abrogato il potere di opinamento delle associazioni professionali in quanto esso si basava sul sistema tariffario ormai non più in vigore (in tal senso Tribunale, Varese, sez. I civile, decreto 11/10/2012; Tribunale di Verona, decreto del 25.09.2013).

In realtà, può osservarsi, l'abrogazione sarebbe stata non già implicita bensì effetto diretto del comma 5° dell'art. 9 l. n. 27/2012 in quanto l'art. 636 cpc è disposizione che per la determinazione del compenso del professionista rinvia(va) alle tariffe ormai abrogate. Non è infatti dubbio che il parere veniva espresso confrontando l'attività svolta dal professionista con le tariffe professionali in vigore: venuto meno il parametro di riferimento (le tariffe) il parere avrebbe perso la "materia"

stessa sulla quale esso doveva essere espresso. D'altro canto l'art. 9, comma 5, che non individua espressamente le fattispecie normative abrogate, non avrebbe alcun senso in quanto l'effetto abrogativo delle norme incompatibili è proprio di qualsiasi nuova norma inserita nell'Ordinamento (art. 15 disp. Prel. C.c.). Il significato da annettere a tale disposizione è pertanto quello di un "monito" all'interprete affinché non sia vanificato lo spirito dell'abrogazione del sistema tariffario nelle professioni ordinistiche.

Successivamente, con legge del 31/12/2012 n° 247 è stata introdotta la nuova disciplina della professione forense. E' qui d'interesse l'art. 13 che disciplinando il conferimento dell'incarico ed il compenso ha previsto:

al 1° comma che l'incarico può essere anche svolto a titolo gratuito;

al 2° comma che *Il compenso spettante al professionista è pattuito di regola per iscritto all'atto del conferimento dell'incarico professionale.*

Al 3° comma che *La pattuizione dei compensi è libera: è ammessa la pattuizione a tempo, in misura forfetaria, per convenzione avente ad oggetto uno o più affari, in base all'assolvimento e ai tempi di erogazione della prestazione, per singole fasi o prestazioni o per l'intera attività, a percentuale sul valore dell'affare o su quanto si prevede possa giovare, non soltanto a livello strettamente patrimoniale, il destinatario della prestazione.*

Al 5° comma che *Il professionista è tenuto, nel rispetto del principio di trasparenza, a rendere noto al cliente il livello della complessità dell'incarico, fornendo tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento alla conclusione dell'incarico; a richiesta è altresì tenuto a comunicare in forma scritta a colui che conferisce l'incarico professionale la prevedibile misura del costo della prestazione, distinguendo fra oneri, spese, anche forfetarie, e compenso professionale.*

Al 6° comma che *I parametri indicati nel decreto emanato dal Ministro della giustizia, su proposta del CNF, ogni due anni, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, si applicano quando all'atto dell'incarico o successivamente il compenso non sia stato determinato in forma scritta, in ogni caso di mancata determinazione consensuale, in caso di liquidazione giudiziale dei compensi e nei casi in cui la prestazione professionale è resa nell'interesse di terzi o per prestazioni officiose previste dalla legge.*

Al 9° comma che *In mancanza di accordo tra avvocato e cliente, ciascuno di essi può rivolgersi al consiglio dell'ordine affinché esperisca un tentativo di conciliazione. In mancanza di accordo il consiglio, su richiesta dell'iscritto, può rilasciare un parere sulla congruità della pretesa dell'avvocato in relazione all'opera prestata.*

Questo testo normativo, entrato in vigore dopo l'abrogazione del sistema tariffario, non ne ha certamente determinato la reviviscenza per i soli esercenti le professioni legali, conclusione che risulterebbe sistematicamente inspiegabile per l'ingiustificata differenziazione del trattamento rispetto a quello riservato a tutte le altre professioni. Tanto ciò è vero che è stata ribadita e rafforzata la regola della libera contrattazione del compenso all'atto del conferimento dell'incarico (comma 2). La giurisprudenza di legittimità ha ammesso, peraltro, che la pattuizione del compenso possa avvenire anche successivamente (Cass. Civ, Sez. III, sent. n. 2169 del 4 febbraio 2016).

Ai fini che qui interessano si tratta di stabilire se il credito del professionista possa ritenersi liquido, sebbene non pattuito, per effetto del parere rilasciato dall'ordine professionale in forza del comma 9 dell'art. 13.

E la risposta è negativa in forza delle seguenti considerazioni.

Una volta affermata (art. 9, comma 4, l. n. 27 del 2012) e ribadita (art. 13, comma 2, l. n. 247 del 2012) la regola della pattuizione del compenso all'atto del conferimento dell'incarico, non può postularsi la coesistenza di un sistema di liquidazione del credito del professionista rimesso alla sua associazione professionale secondo uno schema non dissimile da quello operante prima della generalizzata abrogazione del sistema tariffario. Se non al prezzo di tradire la duplice *voluntas legis* di liberalizzare il mercato delle professioni e di non esporre il cliente a pretese che non siano state previamente concordate e rese a lui note (ancora una volta art. 9, comma 4, l. n. 27 del 2012 e art. 13, comma 5°, l. n. 247 del 2012).

Deve pertanto escludersi che il parere previsto dall'art. 9 della legge professionale coincida o sostituisca quello che l'art. 636 cpc poneva a presupposto della concessione del decreto ingiuntivo all'avvocato operante nel previgente sistema tariffario.

Il parere che l'Ordine rilascia all'interessato in forza dell'art. 9 può, piuttosto, svolgere un ruolo ancillare nel giudizio semplificato - ma a contraddittorio pieno - per la liquidazione del compenso dell'avvocato; ovvero potrà persuadere il cliente, anche al di fuori e prima del giudizio, circa la fondatezza e la congruità della pretesa del suo creditore essendo formulato - sebbene da un soggetto che non può definirsi "terzo" - sulla base degli stessi parametri ai quali il giudice farà riferimento nella sua attività tesa a liquidare il credito del professionista.

Deve, tuttavia, escludersi che su detto parere possa oggi fondarsi un comando giudiziale come quello contenuto nel decreto ingiuntivo - sebbene instabile in quanto passibile di opposizione - tanto più se si considera che secondo lo schema dell'art. 636 cpc al giudice è inibito di discostarsene se non per la correzione di meri errori materiali.

In definitiva, fermo il diritto al compenso per l'opera prestata, all'avvocato è riservato il procedimento semplificato per la relativa liquidazione (art. 28 legge 13 giugno 1942 n. 794 come modificato dall'art. 34 D.Lgs. n. 150/2011), la cui portata applicativa risulta recentemente estesa, per via giurisprudenziale, anche alle contese sull'*an* del diritto al compenso (Cass. Civ., 29.2.2016, n. 4002).

P.Q.M.

Respinge il ricorso in epigrafe.

Roma

Il Giudice

RIGETTA

il ricorso per decreto ingiuntivo n. r.g. **58695/2018** nei confronti di
ANGELA MARIA CAMILLA CAPUTO (C.F. CPTNLM65E63D171L),

Roma, 3 ottobre 2018

Il Giudice
dott. Daniela Francavilla

Roma, 12 novembre 2019

DOE NO SEGRATE

Signor
Procuratore Generale
presso la Corte Suprema di Cassazione
Palazzo di Giustizia
Piazza Cavour
00193 Roma

e.p.c. sig. f.

Illustrissimo Signor Procuratore Generale,

a nome del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma, desidero portare alla Sua attenzione la particolarità di una situazione processuale che richiederebbe il Suo autorevole intervento.

QUESTIONE ATTIENE ALLA

La cosa riguarda la materia dei compensi professionali per prestazioni forensi di Avvocati e la ricostruzione logico-sistematica della normativa prende le mosse da quando, nella medesima data del 21 aprile 1942, entrarono contestualmente in vigore:

1. il codice di procedura civile approvato con il Regio decreto 28 ottobre 1940, n. 1443;
2. la legge 13 giugno 1942, n. 794 ("Onorari di avvocato e di procuratore per prestazioni giudiziali in materia civile").

Certamente, la circostanza non era occasionale.

Il nuovo codice di rito recava la disciplina del processo monitorio di cui agli artt. 633 c.p.c. e seguenti, disponendo che il decreto ingiuntivo potesse essere reso per "se il credito riguarda onorari per prestazioni giudiziali o stragiudiziali o rimborso di spese fatte da avvocati, procuratori, cancellieri, ufficiali giudiziari o da chiunque altro ha prestato la sua opera in occasione di un processo" (art. 633 comma 1 n. 2 c.p.c.), aggiungendo che "se il credito riguarda onorari, diritti o rimborsi spettanti ai notai a norma della loro legge professionale, oppure ad altri esercenti una libera professione o arte, per la quale esiste una tariffa legalmente approvata" (art. 633 comma 1 n. 3 c.p.c.).

Sin dall'origine, dunque, la norma codicistica distingueva precipuamente tra corrispettivi professionali forensi maturati dagli Avvocati a titolo di corrispettivi per prestazioni forensi e quelli dovuti a qualsiasi altro prestatore d'opera.

Inoltre, il successivo art. 636 comma 1 n. 3 c.p.c. aggiungeva: "Nei casi previsti nei numeri 2 e 3 dell'art. 633, la domanda deve essere accompagnata dalla parcella delle spese e prestazioni, munita della sottoscrizione del ricorrente e corredata dal parere della competente associazione professionale. Il parere non occorre se l'ammontare delle spese e delle prestazioni è determinato in base a tariffe obbligatorie".

A ciò si aggiunga che, per i soli Avvocati, l'art. 28 della contestuale legge 13 giugno 1942, n. 794, sotto la rubrica "Forma dell'istanza di liquidazione degli onorari e dei diritti" recitava: "Per la liquidazione delle spese, degli onorari e dei diritti nei confronti del proprio cliente l'avvocato [o il procuratore], dopo la decisione della causa o l'estinzione della procura, deve, se non intende seguire la procedura di cui all'art. 633 e seguenti del codice di procedura civile, proporre ricorso al capo dell'ufficio giudiziario adito per il processo".

Da allora, molto tempo è passato ma l'impianto normativo è sopravvissuto sostanzialmente immutato.

Ciò è confermato dal fatto che, novellando l'originario art. 28 della legge 794/42, l'art. 34, n. 16, lettera a) del D.lgs. 1/9/2011 n. 150 ha previsto che "per la liquidazione delle spese, degli onorari e dei diritti nei confronti del proprio cliente l'avvocato, dopo la decisione della causa o l'estinzione della procura, se non intende seguire il procedimento di cui agli art. 633 e ss. del codice di procedura civile, procede ai sensi dell'art. 14 del d.lgs. 1 settembre 2011 n. 150".



Si consideri che, in questo contesto normativo, ponendo fine alle numerose incertezze manifestatesi, con la sentenza 4485 resa in data 23 febbraio 2018, le stesse Sezioni Unite della Corte Suprema di Cassazione hanno riaffermato la esperibilità del procedimento di cui agli art. 633 e seguenti del codice di procedura civile per la liquidazione di compensi professionali per prestazioni forensi di Avvocati.

Nonostante ciò, presso il Tribunale di Roma si è formata una corrente giurisprudenziale del tutto particolare, in forza della quale vengono perentoriamente rigettati i ricorsi per decreto ingiuntivo presentati per la liquidazione di compensi di Avvocato in materia giudiziale civile, nonostante essi siano corredati da prova documentata dell'attività svolta e dal parere di congruità reso dal competente Consiglio dell'Ordine.

L'articolata motivazione rappresentata da tale orientamento giurisprudenziale muove dalla errata considerazione che la previsione di cui all'art. 636 c.p.c. sarebbe stata strettamente ancorata al sistema delle tariffe professionali e che tale impianto sarebbe stato integralmente abrogato dall'art. 9 comma 5 della legge n. 27 del 2012, rendendo così inconciliabile il rinvio di cui all'art. 636 cpc che, per la determinazione del compenso dell'Avvocato, rinvia alle tariffe ormai abrogate.

Tale interpretazione non è affatto condivisibile, dal momento che essa collide fortemente con l'impianto sistematico antecedentemente rappresentato e corroborato dalla ulteriore constatazione consistente nel fatto che, successivamente all'abrogazione del sistema tariffario (sancito dall'art. 9 comma 5 della legge 24 marzo 2012, n. 27), sono sopravvenute tanto l'entrata in vigore della *lex specialis* costituita dalla Legge 31 dicembre 2012, n. 247 (il cui art. 13 recita testualmente: "[omissis] 6. I parametri indicati nel decreto emanato dal Ministro della giustizia, su proposta del CNF, ogni due anni, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, si applicano quando all'atto dell'incarico o successivamente il compenso non sia stato determinato in forma scritta, in ogni caso di mancata determinazione consensuale, in caso di liquidazione giudiziale dei compensi e nei casi in cui la prestazione professionale è resa nell'interesse di terzi o per prestazioni officiose previste dalla legge [omissis]"), quanto l'emanazione dei Decreti Ministeriali (nn. 140 del 20 luglio 2012, 55 del 10 marzo 2014 e 37 dell'8 marzo 2018) previsti dalla Legge stessa.

La fallacia dell'orientamento risolutamente espresso dal Tribunale di Roma è manifestata anche dagli autorevolissimi pareri *pro veritate* resi dai Prof.ri Avv.ti Romano Vaccarella e Antonio Briguglio sull'argomento.

Peraltro, si osserva che, nella quasi totalità degli altri Tribunali, si dà luogo alla emissione di decreti ingiuntivi presentati per la liquidazione di compensi di Avvocato, semplicemente se corredati da prova documentata dell'attività svolta e dal parere di congruità reso dal competente Consiglio dell'Ordine.

Tuttavia, al Tribunale di Roma la questione non trova soluzione in quanto la particolarità del rito monitorio ex art.633 c.p.c. non consente che il provvedimento di rigetto possa essere né appellato, né impugnato per cassazione.

Tutto ciò impedisce che possa pervenirsi, per le vie ordinarie, alla determinazione della corretta interpretazione della legge applicabile.

Nella fattispecie, però, si verte in quella specifica fattispecie descritta dall'art. 363 c.p.c., che contempla l'ipotesi di pervenire all'enunciazione -da parte della Corte Suprema e "*nell'interesse della legge*"- del principio di diritto al quale il giudice di merito avrebbe dovuto attenersi.

A tale scopo, illustrissimo Signor Procuratore Generale, a nome del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma, Le chiedo di intervenire in tal senso, affinché la Corte Suprema di Cassazione possa esercitare la sua missione nomofilattica ed unificatrice, finalizzata ad assicurare l'uniformità nell'esercizio della giurisdizione e la certezza nell'interpretazione della legge.

➤ *MI FUNZIONE*

Avv. Antonino Galletti